SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 45

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 febbraio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acido Ursodesossicolico Mylan Generics» *(11A01845)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Alprazolam Mylan Generics Italia» *(11A01846)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ambroxolo Mylan Generics» *(11A01847)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Amoxicillina e Acido Clavulanico Mylan Generics Italia» *(11A01848)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Amoxicillina Mylan Generics» *(11A01849)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acido Acetilsalicilico e Vitamina C Mylan Generics» *(11A01850)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lormetazepam Mylan Generics» *(11A01851)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lattulosio Mylan Generics» *(11A01852)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ketoprofene sale di lisina Mylan Generics» *(11A01853)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Indobufene Mylan Generics» *(11A01854)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Indapamide Mylan Generics» *(11A01855)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lorazepam Mylan Generics» *(11A01856)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gliclazide Mylan Generics» *(11A01857)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gentamicina e Betametasone Mylan Generics» *(11A01858)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gentamicina Mylan Generics» *(11A01859)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fosfomicina Mylan» *(11A01860)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Furosemide Mylan Generics» *(11A01861)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Flunisolide Mylan Generics» *(11A01862)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Domperidone Mylan Generics» *(11A01863)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diclofenac Mylan Generics» *(11A01864)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Delorazepam Mylan Generics» *(11A01865)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Diazepam Mylan Generics» *(11A01866)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nifedipina Mylan Generics Italia» *(11A01867)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aciclovir Mylan Generics» *(11A01868)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nicardipina Mylan Generics» *(11A01869)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nifedipina Mylan Generics» *(11A01870)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nimesulide Mylan Generics» *(11A01871)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nimodipina Mylan Generics» *(11A01872)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ossimetazolina Mylan Generics» *(11A01873)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paracetamolo Mylan Generics» *(11A01874)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Piperacillina e Tazobactam Mylan Generics» *(11A01875)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Spiramicina Mylan Generics» *(11A01876)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sulodexide Mylan Generics» *(11A01877)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ticlopidina Mylan Generics» *(11A01878)Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tiocolchicoside Mylan Generics» (11A01879)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Triazolam Mylan Generics» *(11A01880)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mesalazina Mylan Generics» *(11A01881)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1° febbraio 2011.

Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 179 giorni, relativi all'emissione del 31 gennaio 2011.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 5243 del 24 gennaio 2011, che ha disposto per il 31 gennaio 2011 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 179 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 5243 del 24 gennaio 2011 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti ed i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2011;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 gennaio 2011, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 179 giorni è risultato pari a 1,421. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,298.

Il rendimento minimo accoglibile ed il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a 1,177 ed a 2,414.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del Bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° febbraio 2011

p. *il direttore generale:* CANNATA

11A02554

DECRETO 16 febbraio 2011.

Cessazione dalle funzioni di Commissario dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, recante «Disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma»;

Visto il comma 6 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 341/99;

Visto l'art. 258, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», che ha sostituito l'art. 90-*bis* del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, richiamato nell'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2000, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale n. 49, con cui il prof. Ugo La Cava è stato nominato Commissario con compito di accertare, con le modalità di cui all'art. 2, commi 3, 4, 5 e 6 del citato decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, la massa attiva e passiva dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I di Roma;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2002 con il quale è stato approvato il piano di rilevazione delle attività e delle passività, comunicato dal Commissario dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I di Roma;

Vista la nota del Commissario 26 novembre 2003, n. 4307, con la quale è stato comunicato il piano di estinzione delle passività;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2004 con il quale è stato approvato il citato piano di estinzione delle passività dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I di Roma;

Visto l'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, concernente il termine per la conclusione delle transazioni, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2009;

Vista la relazione del Commissario in data 28 aprile 2010, prot. n. 12054, sull'andamento della gestione liquidatoria alla scadenza del termine per la conclusione delle transazioni di cui al citato articolo del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, da ultimo fissato al 31 dicembre 2009;

Vista il verbale n. 9/2011 dell'Osservatorio sull'andamento della Gestione liquidatoria dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I, di cui alla determinazione del Ragioniere generale dello Stato del 25 ottobre 2006;

Tenuto conto che in base ai dati riportati nel citato verbale, l'attività del Commissario dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I risulta ormai sostanzialmente completata;

Considerato che in base ai principi di economicità, contenimento della spesa e razionalizzazione dell'azione amministrativa, si rende necessario fissare una data di cessazione delle funzioni del Commissario;

Decreta:

Art. 1.

Alla data del 31 marzo 2011 il Commissario dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I, di cui all'art. 2, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453 e all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, cessa dalle sue funzioni. Nel contenzioso in essere e nelle pendenze non ancora definite a tale data subentra il Ministero dell'economia e delle finanze, con affidamento della relativa gestione residuale ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di cessazione, il Commissario consegna al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli elenchi delle pendenze e del contenzioso in essere, corredati della documentazione di riferimento.

Art. 2.

Entro il 30 aprile 2011 il Commissario consegna al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il rendiconto dell'intera gestione liquidatoria dell'Azienda Universitaria Policlinico Umberto I e, separatamente, dello specifico finanziamento di cui all'art. 8, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, corredato della relativa documentazione giustificativa. Entro la stessa data versa al Ministero dell'economia e delle finanze le residue disponibilità finanziarie della gestione.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2011

Il Ministro: TREMONTI

11A02555

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 6 luglio 2010.

Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2010/2011. (Decreto n.35).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON IL

MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al governo per la definizione delle norme generali dell'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante «Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell'art. 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto l'art. 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» ed, in particolare, l'art. 1, comma 622;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008»;

Visto l'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede, al comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l'adozione di uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i quali si provvede, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale organizzativo e didattico del sistema scolastico;

Visto in particolare il comma 1 del citato art. 64, che stabilisce che per effetto dell'adozione dei citati interventi e misure dovrà essere incrementato, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, fermo restando

quanto disposto dall'art. 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il piano programmatico in data 4 settembre 2008 con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del citato art. 64, comma 3, sono state fissate, per il triennio 2009/20011, le quantità dei posti della dotazione organica del personale docente da ridurre in attuazione di quanto stabilito dalla Relazione tecnica di accompagnamento della citata legge n. 133 del 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89, recante il regolamento di «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 81, concernente il regolamento «Per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che ha, tra l'altro, previsto nella scuola primaria la costituzione di classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali, superando in tal modo la precedente organizzazione modulare;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, che ha disposto il differimento all'anno scolastico 2010/2011, previa apposita intesa in sede di Conferenza unificata, dell'attività di dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare, l'art. 13, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, recante il regolamento di «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, recante «Norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, recante «Norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto interministeriale con il quale in attuazione rispettivamente dell'art. 1, comma 4 e dell'art. 1, comma 3 dei relativi regolamenti, si è proceduto alla individuazione delle classi di concorso delle classi seconde, terze e quarte degli istituti tecnici e delle classi seconde e terze degli istituti professionali di cui ridurre le consistenze orarie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, con il quale sono stati fissati criteri e parametri da adottare per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

Visto l'art. 37 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 che ha rinviato all'anno scolastico 2010/2011 l'entrata in vigore del riordino del secondo ciclo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, concernente il «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 2007, n. 202 - serie generale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010 con la quale si sancisce la illegittimità dell'art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e dell'art. 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in cui sono presenti studenti con disabilità grave, una volta utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234 in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche;

Vista la legge 20 agosto 2001, n. 333 di conversione del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;

Vista la legge 24 novembre 2009, n. 67 di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2009/2010, in particolare l'art. 1, comma 4-*bis*, che proroga il termine di cui alla legge n. 333/2001 al 31 agosto 2010;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 2007, n. 41 relativo alla riduzione del carico orario settimanale di lezione degli istituti professionali in applicazione dell'art. 1, comma 605, della legge n. 296/1996;

Visto il decreto ministeriale del 22 agosto 2007, n. 139 regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo scolastico emanato in attuazione dell'art. 1, comma 622, della legge n. 296/2006;

Vista la circolare ministeriale n. 2 del 8 gennaio 2010, riguardante «Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana»;

Vista la circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2010 riguardante le iscrizioni alle sezioni delle scuole dell'infanzia e alle classi del primo ciclo di istruzione per l'a.s. 2010/11;

Vista la circolare ministeriale n. 17 del 18 febbraio 2010 riguardante le iscrizioni alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado relative all'anno scolastico 2010-2011;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 121, con il quale è stato istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sono state trasferire allo stesso le funzioni e le risorse già attribuite al Ministero della pubblica istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

Decreta:

Art. 1.

Consistenze dotazioni

1. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali relativamente alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico 2010/2011 sono quelle riportate rispettivamente nelle allegate tabelle «A», «B», «C», «D», «E», e «F» e costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Tali consistenze, definite in base alla previsione dell'entità della popolazione scolastica e alla relativa serie storica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap e degli alunni di cittadinanza non italiana, tengono conto del grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà.

2. Le dotazioni di cui al comma 1 sono determinate, altresì, in relazione all'articolazione e alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi, nonché sulla base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011 (in ragione dello 0,10 per l'a.s. 2010/2011), alle situazioni edilizie, secondo parametri e i criteri previsti dal regolamento relativo «Per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

Con riferimento all'istruzione secondaria, le dotazioni organiche sono determinate con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricoli previsti per la classi prime dai nuovi regolamenti e per le classi successive alla prima secondo i vigenti ordinamenti con consistenze orarie ridotte in attuazione rispettivamente dell'art. 1, comma 4 e dell'art. 1, comma 3 negli istituti tecnici e negli istituti professionali e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni.

3. Le dotazioni organiche della scuola primaria (tabella *B)* sono comprensive dei posti di cui dall'art. 2, comma 1, lettera *f)* e dall'art. 7 comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, mentre le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia (tabella *A)* sono comprensive del numero dei posti assegnati per la generalizzazione del servizio finanziati dall'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

4. I direttori regionali, ai fini dell'acquisizione dei dati e degli elementi utili relativi all'andamento della popolazione scolastica nelle realtà territoriali di propria competenza, si avvalgono della collaborazione dell'apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio, confronti e consultazioni con la partecipazione dei responsabili dei USP e dei dirigenti scolastici, finalizzati all'esame e all'approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, nonché alla individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche.

Art. 2.

Dotazioni provinciali

1. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, una volta conclusi le interlocuzioni e i confronti con le regioni e con gli enti locali per realizzare la piena coerenza tra il piano dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse, dopo aver dato informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse è effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonché alle possibilità di impiego flessibile delle risorse, in conformità di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresì, tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento alle zone montane e alle piccole isole; specifico riguardo va dato anche alle zone in cui siano presenti tassi particolarmente elevati di dispersione e di abbandono.

2. I direttori generali regionali, previa informativa alle organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi e articolazione di

istruzione, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico-didattica, formativa e sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.

3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale su proposta dei dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al direttore generale regionale le esigenze indicate nel piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a criteri di efficienza e razionale contenimento della spesa e procurando che, in base all'andamento della popolazione scolastica degli ultimi anni, dei dati desumibili dall'anagrafe degli alunni, nonché di altri elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze.

4. I direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche e rendono definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al sistema informativo.

5. I direttori generali regionali, e i dirigenti scolastici assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi fissati dall'art. 64, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente.

Art. 3.

Costituzione delle classi

1. Le classi sono costituite secondo i parametri e i criteri stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 «Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133». Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il dirigente scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate. L'applicazione della C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010, relativa alla distribuzione tra le classi degli alunni con cittadinanza non italiana, non dovrà comportare incrementi al numero della classi stesse.

Art. 4.

Scuola dell'infanzia

1. L'articolazione e la quantificazione delle attività educative e del relativo tempo scuola sono fissate dall'art. 3 del decreto legislativo n. 59/2004 come richiamato dall'art. 2 del regolamento sul primo ciclo approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del succitato regolamento, ed alle condizioni e sulla base dei criteri ivi previsti, è consentita l'iscrizione anticipata dei bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno di riferimento.

3. L'istituzione di nuove scuole e di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso.

Art. 5.

Scuola primaria

1. L'articolazione e la quantificazione delle attività educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 7 del decreto legislativo n. 59/2004 e dall'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 20 marzo 2009 sul primo ciclo.

2. Per le classi prime e seconde funzionanti nell'a.s. 2010/11, il tempo scuola è svolto ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell'insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le articolazioni orarie settimanali fissate in 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato. La dotazione organica è comunque fissata in 27 ore settimanali per classe, senza compresenze.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del regolamento sul primo ciclo, le classi successive alla seconda continuano a funzionare, dall'anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello di cui al precedente comma 2, secondo le articolazioni orarie in atto di 27 e 30 ore. La dotazione organica per classe è comunque fissata in 30 ore settimanali, senza compresenze.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del regolamento sul primo ciclo, a richiesta delle famiglie sono attivate le classi funzionanti a tempo pieno, con orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione è realizzata nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/09, senza compresenze, e comunque nell'ambito della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con il presente decreto interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le quattro ore di compresenza per classe sono utilizzate per la costituzione dell'organico di istituto. Classi a tempo pieno possono essere attivate solo in presenza di strutture idonee. Il relativo orario settimanale, compreso il tempo mensa, è di 40 ore e la programmazione didattica deve prevedere rientri pomeridiani.

5. L'insegnamento della lingua inglese, è impartito in maniera generalizzata obbligatoriamente per un'ora alla settimana nella prima classe, per due ore nella seconda classe e per tre ore alla settimana nelle rimanenti tre classi. Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'insegnamento della lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe in

possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso di tali requisiti. In tale ottica, i dirigenti scolastici porranno in essere tutti gli accorgimenti organizzativi affinché tutti i docenti in servizio nell'istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti, impartiscano l'insegnamento delle lingua straniera in almeno due classi. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire attivando la citata procedura possono essere istituiti posti da assegnare a docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento.

6. Nell'ambito dell'istituzione scolastica le diverse frazioni orario, comprese quelle della lingua inglese, che non hanno contribuito a costituire posto intero sono raggruppate per la costituzione di posti interi. Le frazioni residue superiori a 12 ore sono arrotondate a posto intero.

7. L'insegnamento delle religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.

8. Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, comprese quelli connessi all'integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto che le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, utilizzano in modo flessibile per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa. La dotazione organica deve essere prioritariamente utilizzate per garantire l'orario mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani.

Art. 6.

Disposizioni generali per l'istruzione secondaria

1. Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione è effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese quelle connesse all'integrazione degli alunni disabili, e tenendo conto dell'eventuale articolazione della scuola in sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali. Le dotazioni organiche degli istituti di secondo grado sono determinate per la classi prime con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricoli previsti dai nuovi regolamenti e per le classi seconde, terze e quarte dell'istruzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del regolamento e le classi seconde e terze dell'istruzione professionale secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del regolamento e comunque in applicazione del decreto interministeriale in corso di registrazione che reca l'individuazione degli insegnamenti da ridurre.

2. Gli istituti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore tecnologico, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore servizi e del settore industria ed artigianato. Gli istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale o di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico assumono la denominazione di «Istituti di istruzione secondaria superiore».

3. Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'art. 21 del regolamento sul dimensionamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. In applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali e comunque nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64 della legge 133 del 2008. I docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità.

4. Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi (anche associate) della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarità va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di più titolari, la titolarità è assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarità viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilità del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.

5. Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.

6. Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalità di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore.

7. Per l'istruzione secondaria di II grado, in considerazione della progressiva applicazione della riforma, non vengono più costituite cattedre ordinarie ma solo cattedre interne utilizzando i contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora funzionante nelle classi successive alle prime.

8. In attesa dell'emanazione del regolamento relativo alle nuove classi di concorso, per la determinazione dell'organico di diritto vengono confermate, per le classi prime interessate al riordino del secondo ciclo, la classi di concorso di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, opportunamente integrate e rivedute. Nell'allegato G del presente provvedimento sono riportati gli insegnamenti delle classi prime di tutti i corsi di studio che non trovano piena corrispondenza con le attuali classi di concorso, con accanto indicate le classi di concorso di cui al citato decreto ministeriale n. 39/1998 cui fare riferimento.

9. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale quota è determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni previsto per il primo biennio e

per il complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non può essere decurtata per più del 20% del monte ore previsto dal quadro orario. Per l'istruzione liceale tale quota non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo previsto nel primo biennio, al 30% nel secondo biennio e al 20% nel quinto anno, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo anno di corso nei piani di studio. L'utilizzo di tale quota non dovrà determinare esuberi di personale.

10. I dirigenti scolastici, fatte salve le priorità indicate ai commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orari fino a 6 ore ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, entro il limite di 24 ore settimanali.

Art. 7.

Scuola secondaria di I grado

1. L'articolazione e la quantificazione delle attività educative e didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 10 del decreto legislativo n. 59/2004, integrato dal Capo IV, articoli 23/26, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall'art. 5 del regolamento sul primo ciclo.

2. Tenuto conto dei piani di studio e del quadro orario delle discipline stabiliti dal citato art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 20 marzo 2009 relativo al primo ciclo, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 37 del 26 marzo 2009.

3. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale, può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta formulata dalla maggioranza delle famiglie che consenta l'attivazione di una classe intera. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità possono essere attivati sulla base di economie realizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.

4. Le classi funzionanti a tempo prolungato sono ricondotte all'orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane (due o tre rientri) e nella impossibilità di garantire la previsione del funzionamento di un corso intero a tempo prolungato. Restano salve le classi attualmente funzionanti.

5. I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, si svolgono oltre l'orario obbligatorio delle lezioni e sono regolati dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201 ed assicurano l'insegnamento di quattro diversi strumenti musicali.

6. Ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 dell'8 luglio 2005 «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508» le scuole medie annesse ai conservatori si intendono definitivamente non più funzionanti. Il citato art. 14, relativo all'abrogazioni delle norme, prevede «Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico di cui all'art. 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme… *omissis* … art. 239, commi 1 e 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297». Il comma 5 dell'art. 239 prevede «Presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui all'art. 174, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico».

Art. 8.

Formazione delle classi nelle scuole di istruzione secondaria di II grado

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del regolamento sul dimensionamento, il numero delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, terza classe dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a più corsi di qualifica, prima o unica classe dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento.

2. Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o di sezione di liceo musicale e coreutico secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2009.

3. Le prime classi di sezioni staccate, di scuole coordinate, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.

5. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilità per gli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione o l'indirizzo richiesti.

6. Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009.

7. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché comprendano almeno 10 alunni.

8. Ai sensi dell'art. 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in relazione al numero delle classi anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione del collegio dei docenti, qualora non comportino incrementi di ore o di cattedre.

Art. 9.

Dotazione organica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti

L'organizzazione e la dotazione organiche dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti è regolata dal decreto ministeriale 25 ottobre 2007 emanato in applicazione della legge dell'art. 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In attesa di dare piena applicazione alla citata disposizione, la dotazione organica assegnata a livello regionale ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, rimane confermata nelle attuali consistenze e non può superare quella definita nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2009/2010. Eventuali variazioni, debitamente motivate, sono consentite solo entro i limiti delle dotazioni organiche assegnate ad ogni singola regione.

Art. 10.

Sezioni ospedaliere

1. Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all'art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, è effettuata in organico di diritto avendo esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalità ritenute indispensabili per la più corretta e proficua azione didattica in ambiente di cura.

Art. 11.

Dotazione organica di sostegno

1. La dotazione organica di diritto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2010/11 è stabilita nella tabella E, colonna A, che riporta la terza e ultima quota dell'incremento della dotazione di diritto di cui all'art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007, che è pari al 70 per cento dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007. Nella medesima Tabella E, colonna C, sono riportati il numero di posti, compresi quelli dell'organico di diritto, di cui si prevede l'attivazione in organico di fatto da ciascuna regione, salvo le deroghe da autorizzare secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l'alunno.

2. I direttori generali regionali determinano la dotazione organica per l'infanzia e ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nel precedente comma 1.

3. Nell'ambito dei contingenti assegnati, i direttori generali regionali assicurano che la distribuzione degli insegnanti di sostegno sia correlata alla effettiva presenza di alunni disabili, tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle regioni e dagli enti locali.

4. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80, del 22 febbraio 2010, nell'ottica di apprestare un'adeguata tutela dei disabili e in particolare di quelli che si trovano in condizione di gravità, viene ripristinata la disposizione di cui all'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera *b)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali posti possono essere assegnati, con provvedimenti di durata annuale, a docenti in servizio a tempo indeterminato, attraverso nomine a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche.

5. Per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185 recante regolamento concernente modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002.

6. I direttori generali regionali sentite le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti individuano di comune accordo le modalità più idonee di distribuzione delle risorse di personale e materiali destinate all'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.

7. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri ed i parametri di cui all'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 20 marzo 2009 sul dimensionamento. I dirigenti scolastici cureranno un'equa distribuzione degli alunni disabili tra le varie classi e, in caso di presenza di più di due unità per classe, questa deve essere costituita con non più di 20 alunni.

Art. 12.

Istituzioni educative

1. Per le istituzioni educative si rinvia all'apposito decreto interministeriale di determinazione della dotazioni organiche del personale educativo.

Art. 13.

Scuole funzionanti presso educandati femminili statali

1. Le classi e i posti di insegnamento delle scuole di ogni ordine e grado, funzionanti presso gli educandati femminili statali di cui all'art. 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono costituiti secondo le disposizioni del presente decreto e assunti nell'organico di diritto nei limiti delle consistenze organiche provinciali.

Art. 14.

Gestione delle situazioni di fatto

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 411, lettera *c)* della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), i dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessità legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni,

previa autorizzazione del direttore generale regionale, secondo i criteri ed i parametri di cui al regolamento sul dimensionamento.

2. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del numero degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle classi a norma delle disposizioni citate nel precedente comma.

3. Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico, salvo nel caso di incrementi di alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. In presenza di alunni che non abbiano saldato il debito, non si procede comunque all'istituzione o allo sdoppiamento delle classi interessate qualora il numero degli alunni delle stesse non superi le 31 unità.

4. Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico di diritto e non devono rientrare entro la previsione di cui all'art. 4 del regolamento sul dimensionamento, relativo alla possibilità di derogare, in misura non superiore al 10%, al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto per ciascun grado di istruzione. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con provvedimento motivato, da comunicare tempestivamente, e, comunque, non oltre il 10 luglio, al competente direttore regionale e agli USP di riferimento, per i seguiti di competenza e per l'attivazione dei necessari controlli.

5. Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attività inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati solo in presenza di personale in esubero, che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attività didattiche.

6. L'istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, di cui all'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell'art. 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dal direttore generale regionale nel rispetto delle garanzie per gli alunni disabili di cui all'art. 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992.

Art. 15.

Verifica e monitoraggio

1. Gli uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinché gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive, inderogabili necessità.

2. L'apposita struttura istituita presso l'amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i direttori generali regionali, si avvalgono dell'apposita struttura costituita presso ciascuno ufficio scolastico regionale per gli aggiornamenti nell'ambito del sistema e la necessaria circolarità delle informazioni.

Art. 16.

Scuole di lingua slovena

1. Con proprio decreto il direttore generale dell'ufficio regionale del Friuli-Venezia Giulia definisce le dotazioni organiche provinciali degli istituti e scuole con insegnamento in lingua slovena, nei limiti delle dotazioni regionali, ma non inferire complessivamente a 457 posti normali.

Art. 17.

Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle «A», «B», «C», «D» e «E» gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Gli oneri derivanti dagli incrementi delle dotazioni organiche di 610 posti per la scuola dell'infanzia e di 2.550 posti per gli anticipi della scuola primaria di cui alle tabelle A e B sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 6 luglio 2010

Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 254

Tabella A - Scuola dell'infanzia
Contingente organico per l'a.s. 2010/2011

Regione	Organico 2009/2010 (*)	Organico 2010/2011 (*)
Abruzzo	2.417	2.456
Basilicata	1.202	1.196
Calabria	4.129	4.104
Campania	11.815	12.014
Emilia Romagna	4.124	4.162
Friuli Venezia Giulia	1.523	1.535
Lazio	6.551	6.592
Liguria	1.703	1.703
Lombardia	9.163	9.313
Marche	2.713	2.687
Molise	547	547
Piemonte	5.683	5.771
Puglia	7.396	7.355
Sardegna	2.633	2.631
Sicilia	8.744	8.757
Toscana	5.308	5.311
Umbria	1.458	1.493
Veneto	3.688	3.730
Totale	80.797	81.357

(*) comprensivo dei 610 posti assegnati per le generalizzazione del servizio e sperimentazione degli anticipi finanziati dall'art. 1, comma 130, della legge 30.12.2004, n. 311

Tabella B - Scuola Primaria

Contingente organico per l'a.s. 2010/2011

Regione	Organico 2009/2010 (*)	Organico 2010/2011 (*)
Abruzzo	4.604	4.359
Basilicata	2.524	2.407
Calabria	8.694	8.161
Campania	22.505	21.229
Emilia Romagna	14.801	14.537
Friuli Venezia Giulia	4.536	4.365
Lazio	20.266	19.676
Liguria	4.988	4.808
Lombardia	36.049	35.235
Marche	5.398	5.163
Molise	1.173	1.085
Piemonte	16.287	15.627
Puglia	15.080	14.259
Sardegna	6.065	5.729
Sicilia	19.653	18.402
Toscana	12.434	12.164
Umbria	3.141	3.011
Veneto	18.095	17.367
Totale	216.293	207.584

(*) comprensivo dei 2.550 posti assegnati per effetto degli anticipi finanziati dall'art. 7, comma 5, della legge 28.3.2003, n. 53

Tabella C - Scuola Secondaria di I grado

Contingente organico per l'a.s. 2010/2011

Regione	Organico 2009/2010	Organico 2010/2011
Abruzzo	3.134	2.981
Basilicata	1.712	1.626
Calabria	6.079	5.834
Campania	17.996	17.102
Emilia Romagna	7.811	7.615
Friuli Venezia Giulia	2.509	2.466
Lazio	12.441	12.229
Liguria	2.858	2.802
Lombardia	19.527	19.120
Marche	3.268	3.189
Molise	773	772
Piemonte	9.156	9.045
Puglia	10.621	10.287
Sardegna	4.272	4.217
Sicilia	15.360	14.841
Toscana	7.133	6.934
Umbria	1.855	1.828
Veneto	10.703	10.658
Totale	137.208	133.546

Tabella D - Scuola secondaria di II grado

Contingente organico per l'a.s. 2010/2011

Regione	Organico 2009/2010	Organico 2010/2011
Abruzzo	5.051	4.731
Basilicata	2.768	2.552
Calabria	9.714	8.996
Campania	26.284	24.568
Emilia Romagna	13.025	12.255
Friuli Venezia Giulia	4.013	3.837
Lazio	19.929	18.860
Liguria	4.521	4.265
Lombardia	27.228	25.539
Marche	5.804	5.353
Molise	1.424	1.317
Piemonte	13.374	12.418
Puglia	18.341	17.002
Sardegna	7.039	6.395
Sicilia	21.986	20.418
Toscana	12.455	11.801
Umbria	3.089	2.898
Veneto	15.729	14.827
Totale	211.774	198.032

Tabella E - Sostegno

Organico di diritto anno scolastico 2010/2011 e incremento in organico di fatto, salvo deroghe.

Regione	Organico di diritto 2010/11	Incremento da utilizzare in O. F. 2010/2011	Organico di fatto 2010/2011
	A	B	C
Abruzzo	1639	426	2065
Basilicata	869	89	958
Calabria	2865	834	3699
Campania	10597	1334	11931
Emilia R.	3224	2668	5892
Friuli V. G.	903	394	1297
Lazio	6245	2641	8886
Liguria	1479	657	2136
Lombardia	6578	5086	11664
Marche	1279	1031	2310
Molise	358	106	464
Piemonte	3886	2271	6157
Puglia	6069	1434	7503
Sardegna	2162	264	2426
Sicilia	8247	3183	11430
Toscana	2857	1833	4690
Umbria	713	288	1001
Veneto	3378	2582	5960
Totale	63.348	27.121	90.469

Tabella F -

Riepilogo delle riduzioni di posti da operare in organico di diritto e di fatto con interventi strutturali sulla formazione delle classi e sulle dotazioni organiche (escluso il sostegno)

Regione	Decremento organico di diritto (escluso sostegno) A.S. 2010/2011	Riduzione delle istituzioni autonome	Decremento in organico di fatto (escluso sostegno) A.S. 2010/2011	Decremento complessivo A.S. 2010/2011
	A	B	C	A+B+C
Abruzzo	-584	0	-95	-679
Basilicata	-376	-1	-49	-426
Calabria	-1.367	0	-155	-1.522
Campania	-3.161	-10	-525	-3.696
Emilia Romagna	-1.019	0	-174	-1.193
Friuli V. G.	-320	-1	-58	-379
Lazio	-1.593	-8	-237	-1.838
Liguria	-422	0	-69	-491
Lombardia	-2.316	-12	-444	-2.772
Marche	-711	0	-80	-791
Molise	-174	0	-21	-195
Piemonte	-1.410	-9	-229	-1.648
Puglia	-2.172	-12	-363	-2.547
Sardegna	-925	0	-112	-1.037
Sicilia	-2.846	-4	-479	-3.329
Toscana	-948	-4	-173	-1.125
Umbria	-269	0	-44	-313
Veneto	-1.404	-3	-229	-1.636
Totale	-22.017	-64	-3.536	-25.617

RIEPILOGO GENERALE DELLE RIDUZIONI

Riepilogo della riduzione di posti nell'organico di diritto e di fatto

Posti Organico di diritto	Autonomie	Posti organico di fatto	Totale A.S. 2010/2011
- 22.017	-64	- 3.536	- 25.617

Tabella G-

Classi di concorso attuali su cui confluiscono le discipline relative al primo anno di corso degli istituti di II grado nuove o presenti sotto altra formulazione.

Tutte le discipline trovano puntuale corrispondenza nella situazione attuale, ad eccezione dei seguenti insegnamenti, a fianco dei quali viene individuata l'attuale classe di concorso nella quale trovano naturale inserimento:

- INSEGNAMENTI	CLASSI DI CONCORSO
- scienze umane nel liceo delle scienze umane	36/A
- geografia turistica nel tecnico	39/A
- arte e territorio nel tecnico	61/A
- scienze integrate nel tecnico e professionale (fisica)	38/A
- scienze integrate nel tecnico e professionale (chimica)	13/A e 12/A**
- tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica nel tecnico	71/A
- tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica nel professionale per servizi di manutenzione	71/A – 20/A – 34/A – 35/A **
- tecnologie informatiche nel tecnico	42/A e 35/A **
- scienze integrate (scienze della terra e biologia) nel professionale	60/A
- tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel professionale per servizi per l'agricoltura	42/A e 49/A **
- tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel professionale per produzioni industriali e per servizi di manutenzione	42/A e 34/A **
- ecologia e pedologia nel professionale	58/A e 74/A **
- scienze umane e sociali nel professionale	36/A
- elementi di storia dell'arte ed espressioni grafiche nel professionale	24/A e 25/A **
- discipline sanitarie (Anatomia, fisiopatologia oculare e igiene nel professionale	2/A
- anatomia, fisiologia, igiene nel professionale	40/A
- gnatologia nel professionale	40/A
- laboratorio di servizi enogastronomici-settore cucina nel professionale	50/C
- laboratorio di servizi enogastronomici-settore sala e vendita nel professionale	51/C
- laboratorio di servizi di accoglienza turistica nel professionale	52/C
- tecniche professionali dei servizi commerciali nel professionale	7/A, 17/A, 25/A, 61/A **
- tecniche di comunicazione nel professionale –	36/A – 65/A**

** Tali insegnamenti possono trovare confluenza in più classi di concorso del vecchio ordinamento; ciò dipende dal particolare orientamento di ogni indirizzo in ciascuna istituzione scolastica. Trattasi di insegnamenti "atipici" la cui attribuzione alle classi di concorso deve prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica.

Il nuovo Liceo artistico assorbendo l'attuale Istituto d'Arte, propone problematiche conseguenti alla necessità di conservare le professionalità esistenti, non solo riferite alla tabella A, ma anche a quelle della tabella D.

Si elencano di seguito gli insegnamenti che, pur modificando la nomenclatura, trovano corrispondenza diretta in una delle attuali classi di concorso:

- INSEGNAMENTI	CLASSE DI CONCORSO
- laboratorio di architettura nel liceo artistico	18/A
- discipline progettuali – Architettura e ambiente nel liceo artistico	18/A
- laboratorio di grafica nel liceo artistico	7/A
- discipline grafiche nel liceo artistico	7/A
- laboratorio del design nel liceo artistico	10/A
- discipline progettuali Design nel liceo artistico	10/A
- laboratorio del design nel liceo artistico	9/A
- discipline progettuali Design nel liceo artistico	9/A
- laboratorio del design nel liceo artistico	4/A
- discipline progettuali Design nel liceo artistico	4/A
- laboratorio del design nel liceo artistico	5/A
- discipline progettuali Design nel liceo artistico	5/A
- laboratorio del design nel liceo artistico	18/A
- discipline progettuali Design nel liceo artistico	18/A

Sempre per i Licei Artistici si elencano di seguito gli insegnamenti che modificano la nomenclatura e che possono trovare corrispondenza in due o più delle attuali classi di concorso;:

- discipline grafiche e pittoriche nel liceo artistico	8/A – 21/A;
- laboratorio artistico nel liceo artistico	8/A – 21/A; *
- laboratorio della figurazione nel liceo artistico	8/A – 21/A;
- discipline pittoriche nel liceo artistico	8/A – 21/A
- laboratorio artistico nel liceo artistico	3/A – 62/A – 63/A; *
- laboratorio audiovisivo e multimediale nel liceo artistico	3/A-62/A-63/A
- discipline audiovisive a multimediali nel liceo artistico	3/A-62/A-63/A
- laboratorio artistico nel liceo artistico	6/A – 66/A *
- laboratorio del design nel liceo artistico	6/A – 66/A
- discipline progettuali Design nel liceo artistico	6/A – 66/A
- laboratorio di scenografia nel liceo artistico	8/A – 18/A
- discipline geometriche e scenotecniche	8/A – 18/A
- discipline progettuali scenografiche	8/A – 18/A

* Gli insegnamenti con l'asterisco, riportano il medesimo titolo sebbene appartengano a diverse classi di concorso; in questi casi appare necessario l'intervento di ciascuna istituzione scolastica, che dovrà scegliere a quale delle attuali classi di concorso destinare i contributi orari, salvaguardando ovviamente la titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica.

Licei Musicali

In fase transitoria concorrono all'insegnamento di Esecuzione e Interpretazione nonché di Laboratorio di musica di insieme i docenti forniti di abilitazione per la classe 77/A e/o i docenti diplomati di conservatorio abilitati per le classi di concorso 31/A e 32/A.
In fase transitoria concorrono all'insegnamento di Tecnologie musicali e di Teoria e analisi e composizione i docenti abilitati per le classi di concorso 31/A, 32/A e 77/A purché in possesso di idonei requisiti professionali e/o accademici.

Istruzione professionale: indirizzo "Servizi commerciali"

L'insegnamento di Informatica e laboratorio nel primo biennio è attribuito alle classi di concorso 75/A e 76/A.

Istruzione tecnica: indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing "

L'insegnamento di informatica nel primo biennio è attribuito ai titolari delle classi di concorso 75/A e 76/A.

Indirizzi: "Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale" e "Produzioni industriali e artigianali"

L'insegnamento di Tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel primo biennio è attribuito ai titolari delle classi di concorso 75/A e 76/A.

11A02399

DECRETO 26 luglio 2010.

Disposizioni sulla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde e terze classi degli istituti professionali - anno scolastico 2010/2011.(Decreto n. 62).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare, l'art. 13, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una più ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario;

Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del citato decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art.1 comma 3 e l'art. 8 comma 4, lettera *a)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relativo al regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, concernente il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le seconde e terze classi degli istituti professionali di cui all'art. 13 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40 nell'anno scolastico 2010/2011 proseguono secondo i piani di studio previgenti con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1122 ore, corrispondente a 34 ore settimanali, ridefinito secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 4, lettera *a)*;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera *a)* del medesimo regolamento la ridefinizione dell'orario complessivo annuale di cui all'art. 1, comma 3, è effettuata in modo da ridurre del 20% l'orario previsto dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso che hanno un orario annuale pari o superiore a 99, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, in applicazione delle previsioni del citato art. 8, comma 2, lettera *a)* alla individuazione delle classi di concorso della tabella A e C da assoggettare a riduzione e delle relative quantità orarie da ridurre;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi espressi in premessa, nell' allegata tabella «A», che costituisce parte integrante del presente provvedimento, si riportano per ogni indirizzo di ordinamento e sperimentale le classi di concorso della tabella A e della tabella C individuate come destinatarie, per l'anno scolastico 2010/2011, della riduzione dell'orario settimanale con riferimento alle classi seconde e terze . A fianco di ogni classe di concorso sono indicate le quantità orarie ridotte.

Art. 2.

L'intervento riduttivo si intende limitato alle sole ore di lezione e, pertanto, non si estende agli ordinamenti, che rimangono invariati. Ferma restando l'invarianza della dotazione organica regionale, in coerenza con gli obiettivi previsti dall'offerta formativa, l'automatismo degli interventi riduttivi può trovare da parte dei singoli istituti ambiti di flessibilità e di compensazione attraverso gli interventi consentiti dall'autonomia scolastica e/o della disponibilità di eventuali risorse aggiuntive.

Art. 3.

La dotazione organica delle istituzioni scolastiche viene determinata utilizzando i contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora vigente nelle classi successive alle prime ancorché soggette alle riduzioni.

Art. 4.

Qualora dall'applicazione dell'intervento riduttivo residui una economia di posti o di ore eccedente l'obiettivo di contenimento previsto dall'art. 64 della legge 133 del 2008 per l'anno scolastico 2010/2011, il competente direttore regionale provvede ad assegnare tale contingente secondo criteri proporzionali tenendo conto delle esigenze delle istituzioni scolastiche interessate.

Art. 5.

Le cattedre continuano ad essere costituite secondo la normale procedura, utilizzando il nuovo quadro orario ridotto, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra a 18 ore potrà essere utilizzato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

Roma, 26 luglio 2010

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 250.

TABELLA A

ISTITUTI PROFESSIONALI – RIDUZIONE A 34 ORE DELLE CLASSI 2^ e, 3^

N.B. ACCANTO AD OGNI CLASSE DI CONCORSO SONO INDICATE LE QUANTITA' ORARIE RIDOTTE- (es. 50/A-1 = la CL: 50/A subisce una riduzione di 1 ora) –

IN CODA AD OGNI SECONDA E TERZA CLASSE INTERESSATA ALLA RIDUZIONE VIENE RIPORATO IL MONTE ORE CURRICULARE (ORARIO SETTIMANALE DEGLI ALUNNI) E IL MONTE ORE COMPLESSIVO (IMPEGNO ORARIO SETTIMANALE DEI DOCENTI O DELLA CLASSE) E INDICATO IL TOTALE DELLE RIDUZIONI

RRLA – BIENNIO SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE
CLASSE 2^ -50/A-1; 52/C-1**;** CURR. DA 36 A 34; MONTE ORE DA 42 A 40

RRUA – BIENNIO ECONOMICO AZIENDALE E TURISTICO
CLASSE 2^- 17/A-1;50/A-1; CURR. DA 36 A 34;

RRBX – MONOENNIO OPERATORE AI SERVIZI DI CUCINA
CLASSE 3^ - 50/C-2; CURR. DA 38 A 36 - MONTE ORE DA 38 A 36;

RRUM – BIENNIO ELETTRICO ELETTRONICO
CLASSE 2^ - 35/A-1;50/A-1; CURR. DA 36 A 34; MONTE ORE DA 40 A 38

RRUL – BIENNIO MECCANICO TERMICO
CLASSE 2^ - 20/A-1; 50/A-1; 32/C-1; CURR. DA 36 A 34 – MONTE ORE DA 40 A 37;

RRAY – MONOENNIO OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; CURR. DA 36 A 34 – MONTE ORE DA 38 A 36;

RRBT – MONOENNIO OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA
CLASSE 3^ - 17/A-1; 346/A-1; CURR. DA 36 A 34; MONTE ORE DA 38 A 36;

RRBV – MONOENNIO OPERATORE AI SERVIZI DI SALA-BAR
CLASSE 3^ - 51/C-2; CURR. DA 36 A 34 – MONTE ORE DA 38 A 36;

RRUW – BIENNIO SERVIZI SOCIALI
CLASSE 2^ - 50/A-1; 45/C -1; CURR. DA 36 A 34; MONTE ORE DA 37 A 35;

RRD5 – MONOENNIO OPERATORE ELETTRICO
CLASSE 3^ - 35/A-1; 27/C-1; CURR. DA 36 A 34 – MONTE ORE DA 41 A 39;

RRBP – MONOENNIO OPERATORE DEI SERVIZI SOCIALI
CLASSE 3^ - 36/A-1; 45/C-1; CURR. DA 36 A 34 – MONTE ORE DA 42 A 40;

RRDB – MONOENNIO OPERATORE MECCANICO
CLASSE 3^ - 20/A-1; 32/C-1; CURR. DA 36 A 34; MONTE ORE DA 44 A 42;

RRUN – BIENNIO AGRARIO
CLASSE 2^ - 50/A-1; 58/A-1; 5/C-2; CURR. DA 36 A 34 – MONTE ORE DA 48 A 44;

RRBU – MONOENNIO OPERATORE AI SERVIZI DI SEGRETERIA
CLASSE 3^ - 52/C-2; CURR DA 36 A 34;

RRUZ – BIENNIO PUBBL.ICITA'
CLASSE 2^ - 25/A-1; 50/A-1; CURR. DA 36 A 34;

RRUK – BIENNIO ABBIGLIAMENTO E MODA
CLASSE 2^ - 50/A-1; 7/C-1; CURR. DA 36 A 34;

RRDG – MONOENNIO OPERATORE TERMICO
CLASSE 3^ - 20/A-1; 32/C-1; CURR. DA 36 A 34 – MONTE ORE DA 44 A 42;

RRMB – ODONTOTECNICO I – NUOVO ORDINAMENTO
CLASSE 2^ - 47/A-1; 50/A-1; CURR. DA 36 A 34;
CLASSE 3^ - 13/A-1; 50/A-1;13/C-1; CURR. DA 36 A 34 – MONTE ORE DA 36 A 34;

RRU1 – MONOENNIO OPERATORE GRAFICO PUBBLICITARIO
CLASSE 3^ - 7/A-2; CURR. DA 36 A 34;

RRD6 – MONOENNIO OPERATORE ELETTRONICA INDUSTRIALE
CLASSE 3^ - 34/A-1; 26/C-1; CURR. DA 36 A 34; MONTE ORE DA 44 A 42;

RRDJ – MONOENNIO OPERATORE AGROAMBIENTALE
CLASSE 3^ - 58/A-2; CURR. DA 36 A 34; MONTE ORE DA 44 A 42;

RRBY – MONOENNIO OPERATORE DELLA MODA
CLASSE 3^ - 24/A- 1; 7/C-1; CURR. DA 36 A 34;

RRUI – BIENNIO CHIMICO E BIOLOGICO
CLASSE 2^ - 13/A-1; 50/A-1; 24/C-2; CURR. DA 36 A 34; MONTE ORE DA 48 A 44;

RRU2 – MONOENNIO CHIMICO E BIOLOGICO
CLASSE 3^ - 13/A-2; CURR. DA 36 A 34; MONTE ORE DA 58 A 56;

RRDM – MONOENNIO OPERATORE PER LE TELECOMUNICAZIONI
CLASSE 3^ - 34/A-1; 26/C-1; CURR. DA 36 A 34; MONTE ORE DA 44 A 42;

RRD4 – MONOENNIO OPERATORE AGRO-INDUSTRIALE
CLASSE 3^ - 58/A-2; CURR. DA 36 A 34 – MONTE ORE DA 46 A 44;

RRMA – OTTICO I – NUOVO ORDINAMENTO
CLASSE 2^ - 13/A-1, 50/A-1; CURR. DA 36 A 34;
CLASSE 3^ - 38/A-2; 20/C-2; CURR. DA 38 A 34;

RRAH – BIENNIO MARITTIMO
CLASSE 2^ - 20/A-1; 50/A-1; CURR. DA 36 A 34; MONTE ORE DA 42 A 40;

RRAG – MONOENNIO OPERATORE DEL MARE
CLASSE 3^ - 20/A-1; 56/A-1; CURR. DA 36 A 34 – MONTE ORE DA 44 A 42;

RRGR – BIENNIO LEGNO – NUOVO ORDINAMENTO
CLASSE 2^ - 50/A-1; 37/C-1; CURR. DA 36 A 34; MONTE ORE DA 40 A 38;

RRAC – BIENNIO AUDIOVISIVO
CLASSE 2^ - 38/A-1; 50/A-1; CURR. DA 36 A 34;

RRGN – BIENNIO ARTE BIANCA
CLASSE 2^ - 50/A-1; 57/A-1; CURR. DA 36 A 34; MONTE ORE DA 41 A 39;

RRGU – BIENNIO GRAFICO
CLASSE 2^ - 50/A-1; 69/A-1; CURR. DA 36 A 34; MONTE ORE DA 42 A 40;

RRJR – MONOENNIO OPERATORE DELL'INDUSTRIA DEL MOBILE
CLASSE 3^ - 27/A-1; 37/C-1; CURR. DA 36 A 34 – MONTE ORE DA 44 A 42;

RRAD – MONOENNIO OPERATORE DELLA COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA
CLASSE 3^ - 22/A-1; 44/A-1; CURR. DA 36 A 34 – MONTE ORE DA 42 A 40;

RRDS – MONOENNIO OPERATORE AGRITURISTICO
CLASSE 3^ - 58/A-2; CURR. DA 36 A 34 – MONTE ORE DA 44 A 42;

RRAM – MONOENNIO OPERATORE DELL'INDUSTRIA GRAFICA
CLASSE 3^ - 69/A-1; 38/C-1; CURR. DA 36 A 34; MONTE ORE DA 46 A 44;

RRJQ – MONOENNIO OPERATORE DELL'INDUSTRIA DOLCIARIA
CLASSE 3^ - 57/A-1; 50/C-1; CURR. DA 36 A 34 – MONTE ORE DA 39 A 37;

RRAF – BIENNIO FOTOGRAFICO
CLASSE 2^ - 25/A-1; 50/A-1; CURR. DA 36 A 34; MONTE ORE DA 39 A 37;

RRAE – MONOENNIO FOTOGRAFICO
CLASSE 3^ - 65/A-2; CURR. DA 36 A 34; MONTE ORE DA 41 A 39;

RRTM – ADDETTO SEGRETERIA E AMMIN. D'ALBERGO - ANRH01003
CLASSE 2^ - 46/A-1; 50/A-1; CURR. DA 36 A 34; MONTE ORE DA 40 A 38;
CLASSE 3^ - 50/A-1; 52/C-1; CURR. DA 36 A 34; MONTE ORE DA 40 A 38;

RRAI – BIENNIO CERAMICA
CLASSE 2^ - 13/A-1; 50/A-1; CURR. DA 36 A 34; MONTE ORE DA 44 A 42;

RRAK – MONOENNIO OPERATORE DELLE LAVORAZIONI CERAMICHE
CLASSE 3^ - 13/A-2; 6/C-1; 40/C-1; CURR. DA 38 A 34 – MONTE ORE DA 54 A 50;

RRGQ – BIENNIO ORAFO
CLASSE 2^ - 50/A-1; 33/C-1; CURR. DA 36 A 34; MONTE ORE DA 38 A 36;

RRJM – MONOENNIO ORAFO
CLASSE 3^ - 20/A-1; 33/C-1; CURR. DA 36 A 34 – MONTE ORE DA 45 A 43;

RRJN –MONOENNIO OPERATORE DI LIUTERIA
CLASSE 3^ - 25/C-2; CURR. DA 36 A 34; MONTE ORE DA 55 A 53;

RRJP – MONOENNIO OPERATORE DELL'INDUSTRIA MOLITORIA
CLASSE 3^ - 13/A-1; 57/A-1; CURR. DA 36 A 34 – MONTE ORE DA 37 A 35;

RRAJ – MONOENNIO OPERATORE DELLE INDUSTRIE CERAMICHE
CLASSE 3^ 13/A-2; CURR. DA 36 A 34 – MONTE ORE DA 58 A 56;

RRAT – MONOENNIO OPERATORE DELL'INDUSTRIA DEL MARMO
CLASSE 3^ - 22/A-1; 42/C-1; CURR. DA 36 A 34;

RREI – MONOENNIO OPERATORE EDILE
CLASSE 3^ - 16/A-1; 43/C-1; CURR. DA 36 A 34 – MONTE ORE DA 41 A 39;

RRGP – BIENNIO LIUTERIA
CLASSE 2^ - 50/A-1; 25/C-1; CURR. DA 36 A 34 – MONTE ORE DA 47 A 45;

RRGT – BIENNIO MARMO
CLASSE 2^ - 22/A-1; 50/A-1; CURR. DA 36 A 34;

RRUJ – BIENNIO EDILE
CLASSE 2^ - 16/A-1; 50/A-1; CURR. DA 36 A 34; MONTE ORE DA 41 A 39;

11A02395

DECRETO 26 luglio 2010.

Disposizioni sulla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici - anno scolastico 2010/2011.(Decreto n.61).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare, l'art. 13, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una più ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario;

Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 concernente il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art. 1, comma 3 e l'art. 8 comma 4 lettera *a)*;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 concernente il riordino degli istituti tecnici le seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici di cui all'art. 13 della citata legge 2 aprile 2007, n. 40, nell'anno scolastico 2010/2011 proseguono secondo i piani di studio previgenti con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, ridefinito secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 2, lettera *a)*;

Considerato che ai sensi del citato comma 2, lettera *a)* la ridefinizione dell'orario complessivo annuale di cui all'art. 1, comma 4, è effettuata in modo da ridurre del 20% l'orario fissato dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso con orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, in applicazione delle previsioni del citato art. 8, comma 2, lettera *a)* alla individuazione delle classi di concorso della tabella A e C da assoggettare a riduzione e delle relative quantità orarie da ridurre;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi espressi in premessa, nell' allegata tabella «A», che costituisce parte integrante del presente provvedimento, si riportano per ogni indirizzo di ordinamento e sperimentale le classi di concorso della tabella A e della tabella C individuate come destinatarie, per l'anno scolastico 2010/2011, della riduzione dell'orario settimanale con riferimento alle classi seconde, terze e quarte. A fianco di ogni classe di concorso sono indicate le quantità orarie ridotte.

Art. 2.

L'intervento riduttivo si intende limitato alle sole ore di lezione e, pertanto, non si estende agli ordinamenti, che rimangono invariati. Ferma restando l'invarianza della dotazione organica regionale, in coerenza con gli obiettivi previsti dall'offerta formativa, l'automatismo degli interventi riduttivi può trovare da parte dei singoli istituti ambiti di flessibilità e di compensazione attraverso gli interventi consentiti dall'autonomia scolastica e/o della disponibilità di eventuali risorse aggiuntive.

Art. 3.

La dotazione organica delle istituzioni scolastiche viene determinata utilizzando i contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora vigente nelle classi successive alle prime ancorché soggette alle riduzioni.

Art. 4.

Qualora dall'applicazione dell'intervento riduttivo residui una economia di posti o di ore eccedente l'obiettivo di contenimento previsto dall'art. 64 della legge n. 133 del 2008 per l'anno scolastico 2010/2011, il competente direttore regionale provvede ad assegnare tale contingente secondo criteri proporzionali tenendo conto delle esigenze delle istituzioni scolastiche interessate.

Art. 5.

Le cattedre continuano ad essere costituite secondo i criteri e le procedure attualmente previste, utilizzando il nuovo quadro orario ridotto, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali. In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra a 18 ore potrà essere utilizzato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

Art. 6.

Gli indirizzi maxisperimentali per i quali non esiste al sistema informativo un piano orario predefinito, nella costituzione delle cattedre il direttore regionale dovrà fare riferimento alle riduzioni di orario delle classi di concorso delle classi seconde, terze e quarte previste per i corrispondenti indirizzi di ordinamento, riportando i piani orari delle citate classi seconde, terze e quarte a 32 ore settimanali.

Roma, 26 luglio 2010

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 252

TABELLA A

ISTITUTI TECNICI – RIDUZIONE A 32 ORE DELLE CLASSI 2^, 3^ e 4^

N.B. ACCANTO AD OGNI CLASSE DI CONCORSO SONO INDICATE LE QUANTITA' ORARIE RIDOTTE- (es. 46/A-1 = la CL: 46/A subisce una riduzione di 1 ora) –

IN CODA AD OGNI SECONDA, TERZA E QUARTA CLASSE INTERESSATA ALLA RIDUZIONE VIENE RIPORATO IL MONTE ORE CURRICULARE (ORARIO SETTIMANALE DEGLI ALUNNI) E IL MONTE ORE COMPLESSIVO (IMPEGNO ORARIO SETTIMANALE DEI DOCENTI O DELLA CLASSE) E INDICATO IL TOTALE DELLE RIDUZIONI.

TDC9 – INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE –IGEA
CLASSE 2^ - 46/A-1;48/A-1;50/A-1;75/A-1; – CURR. DA 36 A 32
CLASSE 3^ - 17/A-1;19/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - 17/A-2; 48/A-1; CURR. DA 35 A 32;

TFEA – BIENNIO ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI
CLASSE 2^- 47/A-1;50/A-1;71/A-2;32/C-2 – CURR. DA 36 A 32 –MONTE ORE DA 45 A 39;

TD97 – PROGRAMMATORI MERCURIO
CLASSE 2^ - 46/A-1;48/A-1;50/A-1;75/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 3^ - 17/A-1; 47/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 39 A 37;
CLASSE 4^ - 17/A-2; 42/A-1; 47/A-1; 30/C-1; CURR. DA 36 A 32-MONTE ORE DA 42 A 37;

TDUY – INDIRIZZO LINGUISTICO AZIENDALE ERICA
CLASSE 2^ - 46/A-1; 50/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 36 A 34;
CLASSE 3^ - 17/A-1; 46/A-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 39 A 35;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 46/A-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 39 A 35;

TFCU – ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI (NUOVI PROGRAMMI)
CLASSE 3^ - 34/A-3; 35/A-1; 26/C-1; 27/C-1; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 40;
CLASSE 4^ - 34/A-3; 35/A -1; 26/C-2; CURR DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 36;

TDVJ – SPERIMENTALE EDILE TERRITORIALE AMBIENTE CINQUE
CLASSE 2^ - 50/A-1; 60/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 3^ - 16/A-1; 20/A-1; 58/A-1; 72/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-1; 58/A-1; 72/A-2; CURR. DA 36 A 32;

TDBF – QUINQUENNIO TURISTICO ITER
CLASSE 2^ - 46/A-1; 49/A-1; 50/A-1; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 38 A 35;
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; 46/A-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 40 A 36;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 46/A-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 40 A 36;

TFCV – MECCANICA (NUOVI PROGRAMMI)
CLASSE 3^ - 20/A-3; 47/A-1; 32/C-2; CURR. DA 36 A 32 - MONTE ORE DA 47 A 41;
CLASSE 4^ - 20/A-3; 46/A-1; 32/C-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 48 A 41;

TFA7 – INFORMATICA ABACUS
CLASSE 3^ - 34/A-1;42/A-2;47/A-1;26/C-1;31/C-2; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 48 A 41;
CLASSE 4^ - 34/A-1;42/A-2;47/A-1;26/C-1;31/C-2; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 48 A 41;

TFCT – ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE (NUOVI PROGRAMMI)
CLASSE 3^ - 34/A-1; 35/A-2; 47/A-1; 27/C-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 46 A 40;
CLASSE 4^ - 35/A-3; 46/A-1; 27/C-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 45 A 39;

TLSP – SPERIMENTALE EDILE TERRITORIALE AMBIENTE CINQUE
CLASSE 2^ - 50/A-1; 60/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 3^ - 16/A-1; 20/A-1; 58/A-1; 72/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-1; 58/A-1; 72/A-2; CURR. DA 36 A 32;

TD05 – RAGIONIERI PROGRAMMATORI
CLASSE 2^ - 46/A-1; 48/A-1; 50/A-1; 75/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 3^ - 17/A-1; 42/A-1;30/C-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 38 A 35;
CLASSE 4^ - 17/A-2; 42/A-1; 48/A-1; 30/C-1; DA 36 A 32; MONTE ORE DA 43 A 38,

TD03 – PER GEOMETRI
CLASSE 2^ - 50/A-1; 60/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 3^ - 16/A-1; 58/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - 72/A-1; CURR. DA 33 A 32;

TL00 – INDIRIZZO GENERALE
CLASSE 2^ - Nessuna riduzione
CLASSE 3^ - 16/A-1;58/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - 72/A-1; CURR. DA 33 A 32;

TFCZ – CHIMICO (NUOVI PROGRAMMI)
CLASSE 3^ - 13/A-3; 47/A- 1; 24/C-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 49 A 42;
CLASSE 4^ - 13/A-4;24/C-1; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 46 A 41;

TF21 – INFORMATICA
CLASSE 3^ - 34/A-1; 42/A-2; 47/A-1; 26/C-1; 31/C-1; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 48 A 42;
CLASSE 4^ - 34/A-1; 42/A-2; 48/A-1; 26/C-1; 31/C-1; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 48 A 42**;**

TH21 – PROGETTO NAUTILUS – I, II E III CLASSE
CLASSE 2^ - 38/A-1; 47/A-1; 50/A-1; 60/A-1; 32/C-1; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 41 A 36;
CLASSE 3^ - 20/A-1; 46/A-1; 47A-1; 56/A-1; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 45 A 41;

TA18 – INDIRIZZO CERERE UNITARIO-MODULO AGRO-INDUSTRIALE
CLASSE 2^ - 12/A-1;49/A-1;50/A-1;72/A-1;5/C-1;CURR. DA 36 A 32**;** .M. ORE DA 39 A 34;
CLASSE 3^ - 12/A-1; 58/A-1; 5/C-1; CURR. DA 34 A 32; M. ORE DA 46 A 43;
CLASSE 4^ - 49/A-1; 58/A-2**;** 5/C-2; CURR. DA 35 A 32; M. ORE DA 49 A 44;

TAAE – INDIRIZZO CERERE UNITARIO – MODULO AGRO-AMBIENTALE
CLASSE 2^ - 50/A-1; 5/C-1; CURR. DA 33 A 32; MONTE ORE DA 37 A 35;
CLASSE 3^ - 12/A-1; 58/A-1; 5/C-1; CURR. DA 34 A 32; M. ORE DA 46 A 43;
CLASSE 4^ - 49/A-1; 58/A-2; 5/C-2; CURR. DA 35 A 32; M. ORE DA 49 A 44;

TNBD – QUINQUENNIO TURISTICO ITER
CLASSE 2^ - 46/A-1; 49/A-1; 50/A-1; CURR. DA 35 A 32; M. ORE DA 38 A 35;
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; 46/A-2; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 40 A 36;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 46/A-3; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 40 A 36;

TD73 – INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE IGEA
CLASSE 2^ - 46/A-1; 48/A-1; 50/A-1; 75/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - 17/A-2; 48/A-1; CURR. DA 35 A 32;

TA00 – INDIRIZZO GENERALE
CLASSE 2^ - 49/A-1; 50/A-1; 5/C-1; CURR. DA 35 A 32; M. ORE DA 36 A 33;
CLASSE 3^ - 12/A-1; 49/A-2; 58/A-1; 5/C-1; CURR. DA 37 A 32; M. ORE DA 41 A 36;
CLASSE 4^ - 12/A-1; 58/A-4; 72/A-2; 74/A-1; 5/C-1; CURR. DA 40 A 32; M. ORE DA 52 A 43;

TL32 – INDIRIZZO GENERALE – PROSECUZIONE LINGUA STRANIERA
CLASSE 2^ - 50/A-1; 60/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 3^ - 16/A-1; 47/A-1; 58/A-1; 72/A-1;CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-1; 58/A-1; 72/A-1; CURR. DA 35 A 32;

TD91 – SPERIMENTALE EDILE TERRITORIALE AMBIENTE CINQUE
CLASSE 2^ - 50/A-1; 60/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 3^ - 16/A-1; 20/A-1; 58/A-1; 72/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-1; 58/A-1; 72/A-2; CURR. DA 36 A 32;

TL30 – SPERIMENTALE EDILE TERRITORIALE AMBIENTE CINQUE
CLASSE 2^ - 50/A-1; 60/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 3^ - 16/A-1; 20/A-1; 58/A-1; 72/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-1; 58/A-1; 72/A-2; CURR. DA 36 A 32;

TDAC – QUINQUENNIO ECONOMICO AZIENDALE
CLASSE 2^ - 48/A-1; 50/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 3^ - 13/A-1; 17/A-1; 19/A-1; CURR. DA 35 A 32;
CLASSE 4^ - 17/A-2; 48/A-1; CURR. DA 35 A 32;

TAAD – INDIRIZZO CERERE UNITARIO-MODULO VIVAISMO E COLTURE PROD.
CLASSE 2^ - 12/A-1;49/A-1;50/A-1;5/C-1; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 37 A 33 ;
CLASSE 3^ - 12/A-1; 58/A-3; 60/A-1; 5/C-1; CURR. DA 37 A 32;M. ORE DA 44 A 38**;**
CLASSE 4^ - 58/A-3; 5/C-2; CURR. DA 35 A 32;M. ORE DA 49 A 44**;**

TE00 – INDIRIZZO GENERALE
CLASSE 2^ - 25/A-1; 50/A-1; 11/C-1; CURR. DA 35 A 32;
CLASSE 3^ - 11/C-3; CURR. DA 35 A 32;
CLASSE 4^ - 57/A-1; 60/A-1; 11/C-1; CURR. DA 35 A 32;
TD22 – PROSECUZIONE LINGUA STRANIERA SEZIONE GEOMETRI
CLASSE 2^ - 50/A-1; 60/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 3^ - 16/A-1; 47/A-1; 58/A-1; 72/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-1; 58/A-1; 72/A-1; CURR. DA 35 A 32;

TE01 – DIRIGENTI DI COMUNITA'
CLASSE 2^ - 25/A-1; 50/A-1; 11/C-1; CURR. DA 35 A 32;
CLASSE 3^ - 36/A-1; 40/A-2; 11/C-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - 36/A-1; 40/A-2; 11/C-1; CURR. DA 36 A 32;

TFDU – COSTRUZIONI AERONAUTICHE IBIS
CLASSE 3^ - 1/A-2; 20/A-2; 23/C-2; 32/C-1; CURR. DA 36 A 32;M. ORE DA 48A 41;
CLASSE 4^ - 1/A-2; 20/A-2; 23/C-1; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 47 A 42;

TLSK – MODIFICA MATEMATICA E FISICA – BIENNIO P.N.I.
CLASSE 2^ - 16/A-1; 47/A-1; 50/A-1; 60/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 3^ - 16/A-1; 58/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - 72/A-1; CURR. DA 33 A 32;

TNAC – QUINQUENNIO TURISTICO – ITER
CLASSE 2^ - 17/A-1; 46/A-1; 50/A-1; 75/A-1; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 38 A 34;
CLASSE 3^ - 17/A-2; 19/A-2; 46/A-1; CURR. DA 37 A 32; MONTE ORE DA 40 A 35;
CLASSE 4^ - 17/A-2; 19/A-1; 46/A-2; CURR. DA 37 A 32; MONTE ORE DA 40 A 35;

TD56 – MODIFICA MATEMATICA E FISICA SEZ. GEOMETRI PNI-BIENN. E TRIENN.
CLASSE 2^ - 16/A-1; 47/A-1; 50/A-1; 60/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 3^ - 58/A-1; CURR. DA 33 A 32;
CLASSE 4^ - 72/A-1; CURR. DA 33 A 32;

TEAR – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 2^ - 25/A-1; 50/A-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 44 A 42;
CLASSE 3^ - 40/A-1; 60/A-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 38 A 36;
CLASSE 4^ - 13/A-1; 57/A-1; 60/A-1; 24/C-1; CURR. DA 35 A 32; M. ORE DA 49 A 45;

TH23 – PROG. NAUTILUS – IV E V TRASPORTO MARITTIMO
CLASSE 4^ - 34/A-1; 56/A-3; 18/C-1; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 37;

TFAF – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 2^ - 47/A-1; 50/A-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 44 A 42;
CLASSE 3^ - 60/A-2; CURR. DA 34 A 32; CURR. DA 43 A 41;
CLASSE 4^ - 13/A-1; 47A- 1;60/A-1; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 40 A 37;

TD06 – PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE
CLASSE 2^ - 50/A-1; CURR. DA 33 A 32; MONTE ORE DA 35 A 34;
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; 75/A-1; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 37 A 35;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 75/A-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 36 A 34

TEUL – INDIRIZZO LINGUISTICO AZIENDALE ERICA
CLASSE 2^ - 46/A-1; 50/A-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 36 A 34;
CLASSE 3^ 17/A-1; 46/A-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 39 A 35;
CLASSE 4^ 17/A-1; 46/A-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 39 A 35**;**

TL27 – MODIFICA MATEMATICA E FISICA P.N.I. - BIENNIO E TRIENNIO
CLASSE 2^ - 16/A-1; 47/A-1; 50/A-1; 71/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 3^ - 58/A-1; CURR. DA 33 A 32;
CLASSE 4^ - 72/A-1; CURR. DA 33 A 32;

TDUP – MODIFICA MATEMATICA E FISICA GEOMETRI – BIENNIO P.N.I.
CLASSE 2^ - 16/A-1; 47/A-1; 50/A-1; 71/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 3^ **-** 16/A-1**;** 58/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - 72/A-1; CURR. DA 33 A 32;

TH22 – PROGETTO NAUTILUS – IV E V – APPARATI IMPIANTI MARITTIMI
CLASSE 4^ - 20/A-3; 35/A-1; 27/C-1; 32/C-2; CURR. DA 36 A 32;M. ORE DA 45 A 38**;**

TLSQ – MODIFICA MATEMATICA – BIENNIO E TRIENNIO
CLASSE 2^ - 47/A-1; 50/A-1; 71/A-1; CURR. DA 35 A 32;
CLASSE 3^ - 58/A-1; CURR. DA 33 A 32;
CLASSE 4^ - 72/A-1; CURR. DA 33 A 32;

TDEG – BIENNIO (NUOVI PROGRAMMI IST. INDUSTRIALE)
CLASSE 2^ - 47/A-1; 50/A-1; 71/A-2; 32/C-2; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 45 A 39**;**

TFGR – TERMOTECNICA ERGON
CLASSE 3^ - 20/A-1; 32/C-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 45 A 41**;**
CLASSE 4^ - 20/A-2; 35/A-1; 32/C-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 43 A 37**;**

TAAG – INDIRIZZO CERERE UNITARIO – MODULO VALORIZZAZIONE PRODUZIONE
CLASSE 2^ - 50/A-1; CURR. DA 33 A 32; MONTE ORE DA 37 A 36;
CLASSE 3^ - 12/A-1; 58/A-1; 5/C-2; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 46 A 42;
CLASSE 4^ - 58/A-2; 74/A-1; 5/C-2; CURR. DA 35 A 32; M. ORE DA 49 A 44;

TDBB – SEZIONE AERONAUTICA PROGETTO ASSISTITO ALFA
CLASSE 2^ - 47/A-1; 50/A-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 36 A 34**;**
CLASSE 3^ - 1/A-1; 14/A-1; 34/A-1; 55/A-1; 26/C-1; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 43 A 38;
CLASSE 4^ - 1/A-1; 14/A-1; 34/A-1; 55/A-1; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 46 A 42;

TLAI – QUINQUENNIO TURISTICO ITER
CLASSE 2^ - 46/A-1; 49/A-1; 50/A-1; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 38 A 35;
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; 46/A-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 40 A 36;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 46/A-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 40 A 36;

TN00 – INDIRIZZO GENERALE
CLASSE 2^ - 17/A-2; 50/A-2; 75/A-1; 15/C-1; CURR. DA 38 A 32;
CLASSE 3^ - 17/A-2; 19/A-1; 46/A-1; 15/C-1; CURR. DA 37 A 32; M. ORE DA 38 A 33;
CLASSE 4^ - 17/A-2; 19/A-1; 46/A-1;15/C-1; CURR. DA 37 A 32; M. ORE DA 38 A 33;

TFBB – SEZIONE AERONAUTICA – PROG. ASS. ALFA
CLASSE 2^ - 47/A-1; 50/A-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 36 A 34;
CLASSE 3^ - 1/A-1;14/A-1;34/A-1; 55/A-1;26/C-1; CURR. DA 36 A 32-M.ORE DA 46 A 41;
CLASSE 4^ - 1/A-1;14/A-1;34/A-1; 46/A-1;55/A-1;CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 47 A 42;

THAA – SEZ. AERONAUTICA – PROG. ASSISTITO ALFA
CLASSE 2^ - 47/A-1; 50/A-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 36 A 34;
CLASSE 3^ - 1/A-1;14/A-1;34/A-1; 55/A-1;26/C-1;CURR.DA36 A 32-M.ORE DA 46 A 41;
CLASSE 4^ - 1/A-1;14/A-1;34/A-1; 46/A-1;55/A-1;CURR. DA 36 A 32-M.ORE DA 47 A 42;

TDAF – QUINQUENNIO LINGUISTICO AZIENDALE BROCCA
CLASSE 2^ - 47/A-1; 50/A-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 36 A 34;
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; 46/A-1; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 37 A 34;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 19/A-1; 46/A-1; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 37 A 34;

TDU3 – INDIRIZZO GENERALE ISTITUTO TURISMO
CLASSE 2^ - 17/A-1; 50/A-1; 75/A-1; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 38 A 35;
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 38 A 35;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 19/A-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 38 A 35;

TN11 – INDIRIZZO GENERALE VETN01000N
CLASSE 2^ - 17/A-1; 46/A-2; 50/A-1, 75/A-1; CURR. DA 37 A 32-M.ORE DA 41 A 36;
CLASSE 3^ - 17/A-2; 19/A-1; 46/A-2; CURR. DA 37 A 32; MONTE ORE DA 41 A 36;
CLASSE 4^ - 17/A-2; 19/A-1; 46/A-2; CURR. DA 37 A 32; MONTE ORE DA 41 A 36;

TF29 – TERMOTECNICA
CLASSE 2^ - 47/A-1; 50/A-1; 71/A-2; 32/C-1; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 45 A 40;
CLASSE 3^ - 20/A-1; 32/C-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 39 A 35;
CLASSE 4^ - 20/A-1; 32/C-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 44 A 40;

TDAD – QUINQUENNIO COSTRUZIONI SEZIONE GEOMETRI
CLASSE 2^ - 47/A-1; 50/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 3^ - 16/A-1; 47/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-1;47/A-1; CURR. DA 34 A 32;

TE02 – ECONOME DIETISTE
CLASSE 2^ - 25/A-1; 50/A-2; 11/C-1; CURR. DA 35 A 32**;**
CLASSE 3^ - 40/A-2; 57/A-1; 11/C-1; CURR. DA 36 A 32**;**
CLASSE 4^ - 57/A-3; 11/C-1; CURR. DA 36 A 32**;**

TN08 – INDIRIZZO GENERALE – PATN01000Q
CLASSE 2^ - 17/A-1; 46/A-1; 50/A-1;75/A-1;15/C-1; CURR. DA 36 A 32-M.ORE DA 40 A 35;
CLASSE 3^ - 17/A-2; 19/A-1; 46/A-1; 15/C-1; CURR. DA 36 A 32-M. ORE DA 37 A 32;
CLASSE 4^ - 17/A-2; 19/A-1; 46/A-1, 15/C-1; CURR. DA 36 A 32-M. ORE DA 40 A 35;
TA02 – AGRO-INDUSTRIALE
CLASSE 2^ - 50/A-1; 5/C-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 36 A 34;
CLASSE 3^ - 58/A-1; 5/C-3; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 44 A 40;
CLASSE 4^ - 12/A-1; 58/A-4; 72/A-1; 74/A-1; 5/C-4; CURR. DA 40 A 32;M. ORE DA 52 A 41**;**

TDUZ – MODIFICA MATEMATICA SEZ. GEOMETRI BIENNIO E TRIENNIO
CLASSE 2^ - 16/A-1; 47/A-1; 50/A-1; CURR. DA 35 A 32;
CLASSE 3^ - 58/A-1; CURR. DA 33 A 32;
CLASSE 4^ - 72/A-1; CURR. DA 33 A 32;

TB07 – NAVIGAZIONE E ASSISTENZA ALLA NAVIGAZIONE AEREA
CLASSE 2^ - 47/A-1; 50/A-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 36 A 34;
CLASSE 3^ - 14/A-1; 34/A-1; 46/A-1; 55/A-1; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 44 A 40;
CLASSE 4^ - 1/A-1**;**14/A-1; 46/A-1;; 55/A-1; CURR. DA 36 A 32; M. ORE DA 45 A 41;

TDAP – QUINQUENNIO TURISTICO ITER
CLASSE 2^ - 46/A-1; 49/A-1; 50/A-1; CUUR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 37 A 34;
CLASSE 3^ - 17/A-1- 19/A-1; 46/A-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 39 A 35;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 46/A-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 39 A 35;

TLSM – MODIFICA MATEMATICA BIENNIO P.N.I.
CLASSE 2^ - 16/A-1; 47/A-1; 50/A-1; CURR. DA 35 A 32;
CLASSE 3^ - 16/A-1; 58/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - 72/A-1; CURR. DA 33 A 32;

TAAF – INDIRIZZO CERERE UNITARIO-MODULO AGRO-TERRITORIALE
CLASSE 2^ - 50/A-1; CURR. DA 33 A 32; MONTE ORE DA 37 A 36;
CLASSE 3^ **-** 58/A-2; 5/C-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 46 A 43;
CLASSE 4^ - 58/A-3; 5/C-2; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 49 A 44;

TE03 – PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE
CLASSE 2^ - 50/A-1; CURR. DA 33 A 32 – MONTE ORE DA 35 A 34;
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; 75/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 37 A 34;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 75/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 36 A 34;

TFCX – TESSILE PER PRODUZIONE TESSILI – NUOVI PROGRAMMI
CLASSE 3^ - 20/A-1; 70/A-3**;** 22/C-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 47 A 41;
CLASSE 4^ - 70/A-3; 46/A-1**;** 22/C-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 46 A 40;

TB03 – PERITO TECNICO PER IL TRASPORTO AEREO - CTTB01000A
CLASSE 2^ - 38/A-1; 50/A-1; 29/C-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 36 A 33;
CLASSE 3^ - 1/A-1; 14/A-1; 34/A-1; 55/A-1; 26/C-1; CURR. DA 36 A 32;M. ORE DA 46 A 41;
CLASSE 4^ - 1/A-1;14/A-1; 55/A-1; 4/C-1; CURR. DA 35 A 32; M. ORE DA 46 A 42;

TELM – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 2^ - 13/A-1; 50/A-1; 24/C-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 44 A 41;
CLASSE 3^ - 13/A-1; 40/A-1; 24/C-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 42 A 39;
CLASSE 4^ - 13/A-1; 40/A-1; 57/A-1; 24/C-1; CURR. DA 35 A 32; MONTE ORE DA 51 A 47;

TFC6 – TECNOLOGIE ALIMENTARI
CLASSE 3^ - 13/A-3; 47/A-1; 24/C-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 44 A 38;
CLASSE 4^ - 13/A-3; 57/A-1; 24/C-1; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 44 A 39;

TDAV – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 2^ - 13/A-1; 25/A-1; 47/A-1; 50/A-1; 24/C-1;CURR. DA 36 A 32 – M.ORE DA 46 A 41;
CLASSE 3^ - 13/A-1; 40/A-1; 47/A-1; 51/A-1; 24/C-1;CURR. DA 36 A 32 – M.ORE DA 41 A 36;
CLASSE 4^ - 13/A-1; 40/A-1; 51/A-1; 24/C-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 47 A 43;

TFBE – INDIRIZZO GIURIDICO ECONOMICO AZIENDALE IGEA
CLASSE 2^ - 47/A-1; 50/A-1; 60/A-1; 75/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 19/A-1; 48/A-1; CURR. DA 35 A 32;

TD74 – INDIRIZZO LINGUISTICO AZIENDALE ERICA
CLASSE 2^ - 50/A-1; 60/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 36 A 34;
CLASSE 3^ - 46/A-2; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 37 A 35,
CLASSE 4^ - 17/A-1; 46/A-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 39 A 35;

TECL – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 2^ - 25/A-1; 50/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 44 A 42;
CLASSE 3^ - 40/A-1; 60/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 40,
CLASSE 4^ - 13/A-1; 40/A-1; 60/A-1; 24/C-1; CURR. DA 35 A 32; M. ORE DA 47 A 43;

TETU – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 2^ - 25/A-1; 50/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 49 A 47;
CLASSE 3^ - 40/A-1;60/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 40;
CLASSE 4^ - 13/A-1; 40/A-1; 60/A-1; 24/C-1 CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 47 A 43;

TEAA – MODIFICA MATEMATICA SEZ. PERITI AZIENDALI P.N.I
CLASSE 2^ - 46/A-1; 50/A-1; 60/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 37 A 34;
CLASSE 3^ - 19/A-1; 46/A-1; 75/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 37 A 34;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 75/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE D 36 A 34;

TFAT – EDILIZIA
CLASSE 3^ - 13/A-1; 16/A-2; 20/A-1; 43/C-2,CURR. DA 36 A 32-M.ORE DA 46 A 40;
CLASSE 4^ - 16/A-2;72/A-1; 43/C-2; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 46 A 41;

TAAB – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 2^ - 49/A-1; 50/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 49 A 47;
CLASSE 3^ - 13/A-1; 60/A-1; 24/C-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 39;
CLASSE 4^ - 13/A-1, 49/A-1; 57/A-2; 24/C-1; CURR. DA 36 A 32-M.ORE DA 48 A 43;

TB04 – PERITO TECNICO PER IL TRASPORTO AEREO
CLASSE 2^ - 38/A-1; 50/A-1; 29/C-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 36 A 33,
CLASSE 3^ - 1/A-1**;**14/A-1; 34/A-1; 55/A-1; 4/C-1;26/C-1;CURR.DA 36A32;M. ORE DA44A38**;**
CLASSE 4^ - 1/A-1; 14/A-1; 46/A-1; 55/A-1; 4/C-1; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 45 A 40;

TD45 – MECCANICA (NUOVI PROGRAMMI) IST. INDUSTRIALE)
CLASSE 2^ - 47/A-1; 50/A-1; 71/A-2; 32/C-2; CURR. DA 36 A 34 – M. ORE DA 45 A 39;
CLASSE 3^ **-** 20/A-3; 47/A-1; 32/C-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 47 A 41;
CLASSE 4^ - 20/A-3; 46/A-1; 32/C-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 48 A 41;

TEAQ – QUINQUENNIO TURISTICO ITER
CLASSE 2^ - 46/A-1; 49/A-1; 50/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 38 A 35;
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; 46/A-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 40 A 36;
CLASSE 4^ - 17/A-1**;** 46/A-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 40 A 36;

TFCA – FISICA INDUSTRIALE FASE
CLASSE 3^ - 13/A-2;34/A-1;38/A-1;24/C-1;26/C-1;29/C-1;CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 48 A 41**;**
CLASSE 4^ - 13/A-1;34/A-1; 38/A-2;24/C-1;26/C-1;29/C-1;CURR. DA 36 A 32-M.DA 51 A 44**;**

TFCM – SPERIMENTALE EDILE TERRITORIALE AMBIENTE CINQUE
CLASSE 2^ - 47/A-1; 50/A-1; 60/A-1; CURR. DA 35 A 32;
CLASSE 3^ - 16/A-1; 58/A-1;71/A-1; 72/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-1; 58/A-1;71/A-1; 72/A-1; CURR. DA 36 A 32;

TA28 – BIENNIO – MODIFICA MATEMATICA E FISICA P.N.I.
CLASSE 2^ - 49/A-1; 50/A-2; 60/A-1; 5/C-2; CURR. DA 38 A 32;

TDAA – INFORMATICA (ISTITUTO INDUSTRIALE)
CLASSE 2^ - 47/A-1; 50/A-1; 71/A-2; 32/C-2; CURR. DA 36 A 32-MONTE ORE DA 45 A 39;
CLASSE 3^ - 34/A-1; 42/A-2; 47/A-1; 26/C-1; 31/C-1;CURR. DA 36 A 32-M.ORE DA 48 A 42;
CLASSE 4^ - 34/A-1; 42/A-2; 47/A-1; 26/C-1;31/C-1;CURR. DA 36 A 32-M.ORE DA 48 A 42;

TDAG – INFORMATICA ABACUS
CLASSE 2^ - 38/A-1;47/A-1; 50/A-1;71/A-1;32/C-1; CURR. DA 36 A 32-M.ORE DA 45 A 40:
CLASSE 3^ - 34/A-1; 42/A-2;47/A-1;31/C-1; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 48 A 43;
CLASSE 4^ - 34/A-1; 42/A-2; 47/A-1; 31/C-2; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 48 A 42;

TDBD – ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI (NUOVI PROGRAMMI)
CLASSE 2^ - 38/-1; 47/A-1; 50/A-1; 71/A-1; CURR. 36 A 32 – MONTE ORE DA 45 A 41;
CLASSE 3^ - 34/A-2; 35/A-1; 47/A-1; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 42;
CLASSE 4^ - 34/A-3; 46/A-1; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 45 A 41;

TECM – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 2^ - 13/A-1; 25/A-1; 49/A-1;50/A-1; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 41 A 37;
CLASSE 3^ - 38/A-1; 40/A-1; 49/A-1; CURR. DA 35 A 32 –MONTE ORE DA 43 A 40;
CLASSE 4^ - 13/A-1; 40/A-1; 49/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 47 A 44;

TELP – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 2^ - 25/A-1; 49/A-1; 50/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 50 A 47;
CLASSE 3^ - 13/A-1; 49/A-1; 57/A-1; 60/A-1; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 42 A 36;
CLASSE 4^- 13/A-1; 49/A-1;57/A-2; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 46 A 42;

TFCJ – TECNOLOGIE ALIMENTARI SPERIMENTALE
CLASSE 3^ - 13/A-3; 47/A-1;24/C-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 47 A 41;
CLASSE 4^ - 13/A-2; 57/A-2; 24/C-2; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 47 A 41;

TEAH – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 2^ - 25/A-1; 50/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 44 A 42;
CLASSE 3^ - 13/A-1; 40/A-2; 60/A-1; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 44 A 40;
CLASSE 4^ - 13/A-1; 40/A-1; 57/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 45 A 42;

TESE – MODIFICA MATEMATICA E FISICA SEZ. PERITI AZIENDALI
CLASSE 2^ - 46/A-1; 48/A-1; 50/A-1; 60/A-1; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 38 A 34;
CLASSE 3^ - 17/A-1; CURR. DA 33 A 32; CURR. DA 33 A 32;
CLASSE 4^ - NESSUNA RIDUZIONE,

TH1O – CAPITANI (ORIONE II) MINISPERIMENTALE
CLASSE 2^ - 38/A-1; 47/A-1; 50/A-1; 60/A-1; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 42 A 38;
CLASSE 3^ - 20/A-1; 35/A-1**;** 47/A-1; 56/A-1; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 42 A 38;
CLASSE 4^ - 56/A-3; 18/C-1; DA 35 A 32 – M. ORE DA 42 A 38;

TH19 – BIENNIO SPERIMENTALE
CLASSE 2^ - 38/A-1;47/A-1;50/A-1;18/C-1;29/C-1; CURR. DA 36 A 32-M.ORE DA 45 A 40;

TAAK – INDIRIZZO CERERE UNITARIO MODULO AGRO AMBIENTALE
CLASSE 2^ - 50/A-1; CURR. DA 33 A 32; MONTE ORE DA 37 A 36;
CLASSE 3^ - 58/A-2; 5/C-2; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 42;
CLASSE 4^ - 58/A-3; 5/C-2; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 49 A 44;

TDAZ – INDIRIZZO GEOMETRI SPERIMENTALE
CLASSE 2^ - 16/A-1; 47/A-1; 50/A-1; 60/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 3^ - 16/A-2; 58/A-1; 72/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-1; 20/A-1; 58/A-1; 72/A-1; CURR. DA 36 A 32;

TDUQ – MODIFICA MATEMATICA SEZ. GEOMETRI-(BIENNIO P.N.I.)
CLASSE 2^ - 47/A-1; 50/A-1; 71/A-1; CURR. DA 35 A 32;
CLASSE 3^ - 16/A-1; 58/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - 72/A-1; CURR. DA 33 A 32;

TF09 – EDILIZIA
CLASSE 2^ - 50/A-1; 32/C-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 38 A 36;
CLASSE 3^ - 16/A-2; 43/C-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 38 A 36;
CLASSE 4^ - 16/A-1; 43/C-1**;** CURR. DA 33 A 32 – MONTE ORE DA 40 A 38;

TFAB – ENERGIA NUCLEARE FASE
CLASSE 3^ - 13/A-2; 34/A-1; 38/A-1; 24/C; 26/C-1; 29/C-1; CURR. DA 36 A 32- MONTE .ORE DA 48 A 41;
CLASSE 4^ - 13/A-1; 34/A-1; 38/A-1; 47/A-1; 24/C-1; 26/C-1; 29/C-1; CURR. DA 36 A 32 - MONTE ORE DA 51 A 44;

TFDT – INDUSTRIA MINERARIA GEO
CLASSE 3^ - 11/A-1; 54/A-1; 72/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 43 A 40;
CLASSE 4^ - 11/A-1; 39/C-1; CURR. DA 33 A 32 – MONTE ORE DA 44 A 42;

TH24 – PROGETTO NAUTILUS – III, IV E V
CLASSE 3^ - 15/A-2; 34/A-1; 46/A-1; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 42;
CLASSE 4^ - 15/A-2; 20/A-1; 34/A-1; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 42;

TA42 – INDIRIZZO GENERALE CERERE 90
CLASSE 2^ - 12/A-1; 49/A-1; 50/A-1 – 5/C-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 40 A 35;
CLASSE 3^ - 49/A-1; 58/A-2; 60/A-1; 5/C-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 44 A 38;
CLASSE 4^ - 58/A-3; 72/A-1; 5/C-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 50 A 43;

TECN – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 2^ - 25/A- 1; 50/A-1; 24/C-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 44 A 41;
CLASSE 3^ - 13/A-1; 60/A-1; 24/C-1; CURR. DA 34 A 32 - MONTE ORE DA 42 A 39;
CLASSE 4^ - 13/A-1; 49/A-1; 60/A-1; 24/C-1; CURR. DA 35 A 32 – M. ORE DA 47 A 43;

TECO – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 2^- 25/A-1; 49/A-2; 50/A-1; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 42;
CLASSE 3^ - 13/A-1;38/A-1; 40/A-2; 29/C-1; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 44 A 39;
CLASSE 4^ - 13/A-1; 40/A-1; 57/A-1; 24/C-1; CURR. DA 35 A 32 – M. ORE DA 47 A 43;

TL18 – INDIRIZZO GEOMETRI COTL02000L
CLASSE 2^ - 16/A- 1; 50/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 3^ - 16/A-2; 58/A-1; 72/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-2; 72/A-2; CURR. DA 36 A 32;

TN03 – INDIRIZZO GENERALE – GETN01000G
CLASSE 2^ - 17/A-1; 46/-2; 50/A-1; 75/A-1; CURR. DA 37 A 32: M.ORE DA 41 A 36;
CLASSE 3^ - 17/A-2; 19/A-1; 46/A-1; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 40 A 36;
CLASSE 4^ - 17/A-2; 19/A-1; 46/A-1; CURR. DA 36 A 32; MONTE ORE DA 40 A 36;

TA43 – SPERIMENTALE EDILE TERRITORIALE AMBIENTALE CINQUE
CLASSE 2^ - 16/A-1; 47/A-1; 50/A-1; CURR. DA 35 A 32;
CLASSE 3^ - 16/A-1; 20/A-1; 58/A-1; 72/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-2; 58/A-1; 72/A-1; CURR. DA 36 A 32;

TD21 – PROSECUZIONE LINGUA STRANIERA SEZIONE GEOMETRI
CLASSE 2^ - 50/A-1; 60/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 3^ - 16/A-1; 47/A-1; 58/A-1; 72/A-1;CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-2; 58/A-1; 72/A-1; CURR. DA 36 A 32;

TDAU – QUINQUENNIO INFORMATICO-TELECOMUNICAZIONI
CLASSE 2^ - 50/A-1; 71/A-1; 24/C-1; 32/C-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 44 A 40;
CLASSE 3^ - 34/A-1; 42/A-1; 26/C-1; CURR. DA 34 A 32; MONTE ORE DA 43 A 40;
CLASSE 4^ - 42/A-1; 47/A-1; 31/C-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 40 A 37;

TDUE – QUINQUENNIO COSTRUZIONI – SEZ. GEOMETRI
CLASSE 2^ - 16/A-1; 50/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 3^ - 16/A-1; 38/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-1; 47/A-1; CURR. DA 34 A 32;

TDVO – ELETTROTECNICA ED AUTOMAZIONE – NUOVI PROGRAMMI
CLASSE 2^ - 38/A-1;47/A-1;50/A-1;71/A-1;29/C-1;32/C-1;CURR.DA36 A 32-M.ORE DA45A39;
CLASSE 3^ - 34/A-1;35/A-2; 47/A-1;26/C-1;27/C-2;CURR. DA 36 A 32-M.ORE DA 46 A 39;
CLASSE 4^ - 35/A-3; 34/A-1; 27/C-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 45 A 38;

TECI – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 2^ - 25/A-1; 50/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 44 A 42;
CLASSE 3^ - 49/A-1; 60/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 40;
CLASSE 4^ - 13/A-1; 40/A-1; 49/A-1; 24/C-1; CURR. DA 35 A 32 – M. ORE DA 47 A 43;

TEHT – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 2^ - 25/A-1; 50/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 44 A 42;
CLASSE 3^ - 40/A-1; 60/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 40;
CLASSE 4^ - 13/A-1; 47/A-1; 60/A-1; 24/C-1; CURR. DA 35 A 32 – M. ORE DA 47 A 43;

TFBC – EDILIZIA SPERIMENTALE
CLASSE 3^ - 16/A-2; 19/A-1; 43/C-2; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 46 A 41;
CLASSE 4^ - 16/A-2; 20/A-1; 43/C-2; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 46 A 41;

TL13 – SPERIMENTALE EDILE TERRITORIALE AMBIENTE CINQUE
CLASSE 2^ - 16/A-1; 47/A-1; 50/A-1; 60/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 3^ - 16/A-2; 58/A-1; 72/A-1; CURR. DA 36 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-2; 47/A-1; 58/A-1; 72/A-3; CURR. DA 39 A 32;

TECH – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 2^ - 25/A-1; 50/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 44 A 42;
CLASSE 3^ - 38/A-1; 60/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 40;
CLASSE 4^ - 13/A-1; 40/A-1; 57/A-1**;** CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 47 A 44;

TFCY – TESSILE PER CONFEZIONE INDUSTRIALE
CLASSE 3^ - 20/A-1; 68/A-3; 22/C-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 47 A 41;
CLASSE 4^ - 68/A-3; 17/A-1; 22/C-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 48 A 41;

TFUQ – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 2^ - 50/A-1; 71/A-1; 32/C-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 44 A 41;
CLASSE 3^ - 60/A-2; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 40;
CLASSE 4^ - 13/A-1; 47/A-1; 60/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 47 A 44;

TA44 – MODIFICA MATEMATICA E FISICA P.N.I. BIENNIO E TRIENNIO
CLASSE 2^ - 49/A-1; 50/A-1; 5/C-3; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 38 A 33;
CLASSE 3^ - 12/A-1;49/A-1; 58/A-1; 5/C-3; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 41 A 35;
CLASSE 4^ - 58/A-3; 72/A-1; 5/C-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 52 A 45;

TAAA – MODIFICA MATEMATICA P.N.I. BIENNIO E TRIENNIO
CLASSE 2^ - 49/A-1; 50/A-1; 5/C-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 38 A 33;
CLASSE 3^ - 12/A-1;49/A-1; 58/A-1; 5/C-3; CURR. DA 36 A 32 – M. ORE DA 41 A 35;
CLASSE 4^ - 58/A-3; 72/A-1; 5/C-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 48 A 41;

TD80 – QUINQUENNIO ECONOMICO AZIENDALE
CLASSE 2^ - 46/A-1; 47/A-1; 50/A-1; CURR. DA 35 A 32;
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; 38 /A-1; CURR. DA 35 A 32,
CLASSE 4^ - 17/A-1; 19/A-1; 47/A-1; CURR. DA 35 A 32;

TD9G – MODIFICA FISICA SEZ. GEOMETRI BIENNIO E TRIENNIO
CLASSE 2^ - 16/A-1; 50/A-1; 71/A-1; CURR. DA 35 A 32;
CLASSE 3^ - 16/A-1; 58/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - 72/A-1; CURR. DA 33 A 32;

TDBL – PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE
CLASSE 2^ - 48/A-1; 50/A- 60/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 38 A 35;
CLASSE 3^ - 19/A-1; 46/A-1; 75/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 38 A 35,
CLASSE 4^ - 17/A-1; 46/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 37 A 35;

TDHA – QUINQUENNIO INFORMATICO E TELECOMUNICAZIONI
CLASSE 2^ - 50/A-1; 71/A-1; 32/C-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 44 A 41;
CLASSE 3^ - 34/A-1; 42/A-1; 26/C-1; CURR. DA 34 A 32 - MONTE ORE DA 44 A 41;
CLASSE 4^ - 37/A-1; 42/A-1; 31/C-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 44 A 41;

TDUR – MODIFICA MATEMATICA E FISICA SEZ. PERITI AZIENDALI BIENNIO
CLASSE 2^ - 46/A-1; 48/A-1; 50/A-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 38 A 34;
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; 75/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 37 A 34;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 75/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 36 A 34;

TEAM – LINGUISTICO AZIENDALE ERICA
CLASSE 2^ - 50/A-1; 60/A-1; CURR. DA 34 A 42 – MONTE ORE DA 36 A 34;
CLASSE 3^ - 17/A-1; 46/A-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 39 A 35;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 46/A-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 39 A 35;

TEUV – QUINQUENNIO LINGUISTICO AZIENDALE
CLASSE 2^ - 47/A-1; 50/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 36 A 34;
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; 46/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE 37 A 34;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 19/A-1; 46/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 37 A 34;

TF88 – INDIRIZZO GENERALE GEOMETRI
CLASSE 2^ - NESSUNA RIDUZIONE – CURRICOLO PARI A 30 ORE
CLASSE 3^ -16/A-1; 58/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - 72/A-1; CURR. DA 33 A 32;

TF93 – DISEGNO TESSUTI – COTF02000C
CLASSE 3^ - 27/A-3; 70/A-1; CURR. DA 36 A 32 - MONTE ORE DA 44 A 40;
CLASSE 4^ - 27/A-2; 70/A-2; 10/C-2;CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 48 A 42;

TFAP – QUINQUENNIO INFORMATICO TELECOMUNICAZIONI
CLASSE 2^ - 50/A-1; 71/A-1; 32/C-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 44 A 41;
CLASSE 3^ - 34/A-1; 47/A-1; 26/C-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 43 A 40;
CLASSE 4^ - 34/A-1;42/A-1; 31/C-1; CURR. DA 34 A 42 – MONTE ORE DA 43 A 40,

TFAV – TRIENNIO SPERIMENTALE ARTI GRAFICHE
CLASSE 3^ - 27/A-1; 38/C-3; CURR. DA 36 A 32 - MONTE ORE DA 42 A 38;
CLASSE 4^ - 27/A-1; 38/C-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 50 A 46;

TFED – INFORMATICA SPERIMENTALE – CNTF03000AQ
CLASSE 3^ - 42/A-2; 47/A-1; 31/C-2; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 43 A 38;
CLASSE 4^ - 42/A-2; 47/A-1; 31/C-2; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 37;

TN10 – INDIRIZZO GENERALE
CLASSE 2^ - 17/A-2; 46/A-2; 49/A-1; 50/A-1; 75/A-1; CURR. DA 39 A32 –M.ORE DA 43 A 36;
CLASSE 3^ - 17/A-3; 19/A-1; 46/A-1; CURR. DA 37 A 32 – M. ORE DA 41 A 36;
CLASSE 4^ - 17/A-2; 19/A-1; 46/A-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 40 A 35;

TA08 – VITICOLTURA ED ENOLOGIA – TVTA010009
CLASSE 2^ -NESSUNA RIDUZIONE – CURRICOLO PARI A 30 ORE,
CLASSE 3^ - 58/A-2; 60/A-1; 72/A-1; 5/C-2; CURR. DA 38 A 32 – M. ORE DA 44 A 38;
CLASSE 4^ - 58/A-2; 72/A-1; 74/A-1; 5/C-2; CURR. DA 38 A 32 – M. ORE DA 48 A 42;

TD9Q – MOD. MATEMATICA SEZ. PERITI AZIENDALI – BIENNIO E TRIENNIO
CLASSE 2^ - 46/A-1; 50/A-1; 60/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 37 A 34;
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; 75/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 37 A 35;
CLASSE 4^ - 46/A-1; 75/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 36 A 34;

TDB6 – QUINQUENNIO TURISTICO ITER
CLASSE 2^ - 46/A-1; 47/A-1; 50/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 37 A 34;
CLASSE 3^ - 17/A-1; 19/A-1; 46/A-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 39 A 35;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 46/A-3; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE SA 39 A 35;

TDCF- QUINQUENNIO ECONOMICO AZIENDALE BROCCA
CLASSE 2^ - 46/A-1; 50/A-1; CURR. DA 34 A 32 ;
CLASSE 3^ - 13/A-1;17/A-1; 19/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 37 A 34;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 19/A-1; 46/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 37 A 34;
TEHJ – QUINQUENNIO BIOLOGICO
CLASSE 2^ - 25/A-1; 50/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 44 A 42;
CLASSE 3^ - 40/A-1; 60/A-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 40;
CLASSE 4^ - 13/A-1; 49/A-1; 60/A-1; 24/C-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 47 A 43;

TF98 – QUINQUENNIO INFORMATICO E TELEMATICO
CLASSE 2^ - 50/A-1; 71/A-1; 32/C-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 44 A 41;
CLASSE 3^ - 38/A-1; 42/A-1; 31/C-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE OER DA 44 A 41;
CLASSE 4^ - 42/A-1; 47/A-1; 31/C-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 44 A 41;

TFAS – CHIMICA TINTORIA
CLASSE 3^ - 13/A-3; 47/A-1; 24/C-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 40;
CLASSE 4^ - 13/A-3; 70/A-1; 24/C-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 50 A 44;

TFBM – PROGETTO NAUTILUS – I, II, III CLASSE
CLASSE 2^ - 50/A-1; CURR. DA 33 A 32 – MONTE ORE DA 42 A 41;
CLASSE 3^ - 20/A-1;35/A-1; 46/A-1; 56/A-1; 27/C-1; CURR. DA 36 A 32 –M. ORE DA 45 A 40;

TFDA – ARTI GRAFICHE TEMT
CLASSE 2^ - 50/A-1; 32/C-1; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 38 A 36;
CLASSE 3^ - 27/A-1; 38/C-3; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 42;
CLASSE 4^ - 67/A-1; 38/C-3; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 42;

TL21 – GEOMETRI SPERIMENTALE PROSECUZIONE LINGUA
CLASSE 2^ - 50/A-1; 60/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 3^ - 16/A-1; 58/A-1; CURR. DA 34 A 32;
CLASSE 4^ - 16/A-1; 58/A-1; 72/A-2; CURR. DA 36 A 32;

TLAF – CERERE UNITARIO AGRO AMBIENTALE
CLASSE 2^ - 50/A-1; CURR. DA 33 A 32;– MONTE ORE DA 37 A 36;
CLASSE 3^ - 58/A-2; 5/C-2; CURR. DA 34 A 32 – MONTE ORE DA 46 A 42;
CLASSE 4^ - 58/A-3; 5/C-2; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 49 A 44;

TNA4 – MODIFICA MATEMATICA BIENNIO – P.N.I.
CLASSE 2^ - 17/A-1; 50/A-1; 3/C-1; 15/C-1; CURR. DA 35 A 32 – M. ORE DA 38 A 34;
CLASSE 3^ - 17/A-2; 3/C-1; 15/C-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 38 A 34;
CLASSE 4^ - 17/A-2; 3/C-1; 15/C-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 38 A 34;

TNAI – QUINQUENNIO TURISTICO ITER
CLASSE 2^ - 46/A-1; 50/A-1; 60/A-1; CURR. DA 35 A 32 – MONTE ORE DA 38 A 35,
CLASSE 3^ - 17/A-1;19/A-1; 46/A-2; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 40 A 36;
CLASSE 4^ - 17/A-1; 46/A-3; 50/A-1; CURR. DA 36 A 32 – MONTE ORE DA 40 A 36;

11A02397

DECRETO 25 novembre 2010.

Disposizioni sulla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde e terze classi degli istituti professionali - anno scolastico 2010/2011.(Decreto n. 96).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare, l'art. 13, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una più ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario;

Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del citato decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art.1 comma 3 e l'art. 8 comma 4, lettera *a)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relativo al regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo, 2010, concernente il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le seconde e terze classi degli istituti professionali di cui all'art. 13 del

decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40 nell'anno scolastico 2010/2011 proseguono secondo i piani di studio previgenti con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1122 ore, corrispondente a 34 ore settimanali, ridefinito secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 4, lettera *a)*;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera *a)* del medesimo regolamento la ridefinizione dell'orario complessivo annuale di cui all'art. 1, comma 3, è effettuata in modo da ridurre del 20% l'orario previsto dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso che hanno un orario annuale pari o superiore a 99, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici;

Vista l'ordinanza n. 3368/2010 con la quale il TAR del Lazio – sezione terza-*bis* – accoglie la domanda cautelare sospendendo il decreto interministeriale n. 62/2010 relativo alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde e terze classi degli istituti professionali per l' a.s. 2010/2011 «fino all'acquisizione e alla compiuta valutazione del parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione»;

Visto il ricorso prodotto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la riforma della citata ordinanza sospensiva n. 3368/2010 del TAR Lazio – sezione terza-*bis* ;

Vista l'ordinanza n. 4200/2010 con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – sezione sesta – accoglie l'istanza cautelare (ricorso numero 7723/2010) fissando, per la discussione, la camera di consiglio del 28 settembre 2010;

Vista l'ordinanza n. 4413/2010 con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – sezione sesta – respinge l'appello (ricorso numero 7723/2010) proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell' università e della ricerca, ritenendo che l'Amministrazione non può esimersi dal rideterminarsi sulla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde e terze classi degli istituti professionali per l' a.s. 2010/2011, alla luce del sopravvenuto parere del Consiglio Nazionale della Pubblica istruzione;

Visto il parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nell'adunanza del 26 agosto 2010, con il quale il citato consesso ha formulato le osservazioni e i rilievi che di seguito si riassumono: - insufficiente documentazione prodotta dall'Amministrazione a corredo del decreto; il decreto stesso ha una propria autonomia e pertanto non può recare misure meramente applicative dei disposti regolamentari; il ripetuto decreto è illegittimo in quanto le riduzioni orarie delle classi seconde, terze e quarte non sono conciliabili con il patto formativo stipulato dagli studenti e dalle famiglie all'atto dell'iscrizione ai diversi corsi di studio; non risultano esplicitati i criteri ai quali l'Amministrazione si è attenuta nel declinare le riduzioni orarie delle classi di concorso;

Considerato di non poter condividere le osservazioni dal predetto Consiglio, per le ragioni di seguito esplicitate:

Insufficiente documentazione: A corredo del decreto è stata trasmessa al CNPI tutta la documentazione sull'argomento di cui il Ministero disponeva. Inoltre con nota n. 2379 del 4 agosto 2010 sono stati forniti al citato Consiglio tutti i chiarimenti dallo stesso richiesti, precisandosi che non è stata mai sollecitata a questo Ufficio ulteriore documentazione occorrente per l'emissione del richiesto parere. In ogni caso eventuali chiarimenti, se ritenuti necessari, potevano essere forniti, come di prassi, nel corso di apposita audizione indetta dal Consiglio stesso.

Autonomia del decreto: In difformità di quanto affermato dal CNPI, il decreto in questione non ha né potrebbe avere una propria autonomia rispetto ai disposti regolamentari, atteso che lo stesso non deve comportare modifiche ordinamentali, ma soltanto una modesta e non influente la riduzione delle consistenze di organico (art. 1 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 87/2010), sulla base di criteri rigorosamente previsti dal regolamento stesso; e ciò «salva restando la prosecuzione delle attività didattiche secondo i piani di studio previgenti sino alla conclusione del quinquennio». Non si è ritenuto necessario, a suo tempo, acquisire, in ordine al decreto, il parere del Consiglio Nazionale, in quanto lo Stesso si era già espresso al riguardo nella fase di elaborazione del suddetto regolamento.

Presunta illegittimità del decreto: Non rientra nelle competenze del CNPI esprimere valutazioni sulla legittimità del decreto in esame, essendo tale giudizio rimesso, dal vigente ordinamento, agli organi a tanto deputati;

Mancata esplicitazione dei criteri: I criteri cui l'Amministrazione si doveva attenere nel declinare le riduzioni orarie delle classi di concorso, erano quelli puntualmente fissati dall'art. 8, comma 4, lettera *a)* decreto del Presidente della Repubblica n. 87/2010 nello schema di decreto interministeriale non vi era alcuna necessità di esplicitare le modalità attraverso le quali si era ritenuto di dare attuazione alla norma regolamentare trattandosi di atto generale per il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L .241/1990, non è richiesta motivazione. Peraltro, nella citata risposta del 4 agosto u.s., resa con nota n. 2379, erano stati forniti ulteriori elementi a chiarimento dei criteri adottati, elementi così sintetizzabili: *a)* individuazione delle classi di concorso con il maggior numero di ore di lezioni settimanali, evitando in tal modo di apportare riduzioni alle classi di concorso con carico settimanale di sole 3 ore di lezioni: di conseguenza, le materie professionalizzanti, recanti il maggiore carico orario (soprattutto nei trienni) hanno subito riduzioni orarie più consistenti; *b)* limitatamente alla classe di concorso A050 la riduzione oraria ha riguardato solo le classi seconde, evitandosi di effettuare tale intervento riduttivo nelle classi terze e quarte, ciò in quanto la riforma ha confermato in tali classi il carico orario previgente; *c)* la riduzione delle classi di concorso della tabella «C» è stata effettuata riducendo l'orario settimanale della compresenza in corrispondenza delle riduzioni effettuate nelle corrispondenti classi di concorso della tabella «A». Non era infatti possibile lasciare inalterato l'orario delle compresenze in costanza di riduzione delle classi di concorso della tabella «A»; *d)* l'ammontare delle riduzioni riferite alle maxisperimentazioni è stata affidata alla competenza delle istituzioni scolastiche interessate, essendo le stesse le sole in grado di quantificare le reali consistenze di orario da mantenere. Giova chiarire che gli organici degli istituti maxisperi-

mentali sono sempre stati determinati direttamente dalle singole istituzioni scolastiche e, pertanto, in perfetta coerenza con tale criterio, si è ritenuto di lasciare alle medesime l'onere di individuare le soluzioni ritenute più idonee, e più coerenti con il POF approvato dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto.

Ritenuto, pertanto, in virtù di quanto precisato e per i motivi prima esplicitati di dover integralmente confermare il decreto interministeriale relativo alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde e terze classi degli istituti professionali dell'a.s. 2010/2011e dei relativi allegati.

Decreta:

Art. 1.

Per quanto espresso in premessa, si confermano le disposizioni e le tabelle allegate di cui al decreto interministeriale n. 62 del 26 luglio 2010 decorrenti dal 1° settembre 2010, relativo alle classi di concorso della tabella A e della tabella C individuate come destinatarie, per l'anno scolastico 2010/2011, della riduzione dell'orario settimanale con riferimento alle classi seconde e terze, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.

Roma, 25 novembre 2010

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro dell' economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 251

11A02396

DECRETO 25 novembre 2010.

Disposizioni sulla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici - anno scolastico 2010/2011. (Decreto n. 95).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e, in particolare, l'art. 13, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, che prevedono il riordino e il potenziamento degli istituti tecnici con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 luglio 2008 con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 64, che prevede, al comma 3, la predisposizione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili e che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e nel quadro di una più ampia revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, l'emanazione di regolamenti governativi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988 e successive modificazioni, per la ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario;

Visto il piano programmatico predisposto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 concernente il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art. 1, comma 3 e l'art. 8, comma 4, lettera *a)*;

Visto il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante «Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 concernente il riordino degli istituti tecnici le seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici di cui all'art. 13 della citata legge 2 aprile 2007, n. 40, nell'anno scolastico 2010/2011 proseguono secondo i piani di studio previgenti con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali, ridefinito secondo i criteri di cui all'art. 8, comma 2, lettera *a)*;

Considerato che ai sensi del citato comma 2, lettera *a)* la ridefinizione dell'orario complessivo annuale di cui all'art. 1, comma 4, è effettuata in modo da ridurre del 20% l'orario fissato dall'ordinamento previgente con riferimento alle classi di concorso con orario annuale pari o superiore a 99 ore, comprese le ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici;

Vista l'ordinanza n. 3368/2010 con la quale il TAR del Lazio - sezione terza-*bis*, accoglie la domanda cautelare sospendendo il decreto interministeriale n. 61/2010 relativo alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti

tecnici per l'A.S. 2010/2011 «fino all'acquisizione e alla compiuta valutazione del parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione»;

Visto il ricorso prodotto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la riforma della citata ordinanza sospensiva n. 3368/2010 del TAR Lazio - sezione terza-*bis*;

Vista l'ordinanza n. 4200/2010 con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione sesta, accoglie l'istanza cautelare (ricorso n. 7723/2010) fissando, per la discussione, la camera di consiglio del 28 settembre 2010;

Vista l'ordinanza n. 4413/2010 con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - sezione sesta, respinge l'appello (ricorso numero 7723/2010) proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenendo che l'amministrazione non può esimersi dal rideterminarsi sulla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici per l'A.S. 2010/2011, alla luce del sopravvenuto parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Visto il parere reso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, nell'adunanza del 26 agosto 2010, con il quale il citato consesso ha formulato le osservazioni e i rilievi che di seguito si riassumono: - insufficiente documentazione prodotta dall'amministrazione a corredo del decreto; il decreto stesso ha una propria autonomia e pertanto non può recare misure meramente applicative dei disposti regolamentari; il ripetuto decreto è illegittimo in quanto le riduzioni orarie delle classi seconde, terze e quarte non sono conciliabili con il patto formativo stipulato dagli studenti e dalle famiglie all'atto dell'iscrizione ai diversi corsi di studio; non risultano esplicitati i criteri ai quali l'amministrazione si è attenuta nel declinare le riduzioni orarie delle classi di concorso;

Considerato di non poter condividere le osservazioni dal predetto Consiglio, per le ragioni di seguito esplicitate:

insufficiente documentazione: a corredo del decreto è stata trasmessa al CNPI tutta la documentazione sull'argomento di cui il Ministero disponeva. Inoltre con nota n. 2379 del 4 agosto 2010 sono stati forniti al citato Consiglio tutti i chiarimenti dallo stesso richiesti, precisandosi che non è stata mai sollecitata a questo ufficio ulteriore documentazione occorrente per l'emissione del richiesto parere. In ogni caso eventuali chiarimenti, se ritenuti necessari, potevano essere forniti, come di prassi, nel corso di apposita audizione indetta dal Consiglio stesso;

autonomia del decreto: in difformità di quanto affermato dal CNPI, il decreto in questione non ha né potrebbe avere una propria autonomia rispetto ai disposti regolamentari, atteso che lo stesso non deve comportare modifiche ordinamentali, ma soltanto una modesta e non influente la riduzione delle consistenze di organico (art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010), sulla base di criteri rigorosamente previsti dal regolamento stesso; e ciò «salva restando la prosecuzione delle attività didattiche secondo i piani di studio previgenti sino alla conclusione del quinquennio». Non si è ritenuto necessario, a suo tempo, acquisire, in ordine al decreto, il parere del Consiglio nazionale, in quanto lo stesso si era già espresso al riguardo nella fase di elaborazione del suddetto regolamento;

presunta illegittimità del decreto: non rientra nelle competenze del CNPI esprimere valutazioni sulla legittimità del decreto in esame, essendo tale giudizio rimesso, dal vigente ordinamento, agli organi a tanto deputati;

mancata esplicitazione dei criteri: i criteri cui l'amministrazione si doveva attenere nel declinare le riduzioni orarie delle classi di concorso, erano quelli puntualmente fissati dall'art. 8, comma 2, lettera *a)*, decreto del Presidente della Repubblica n. 88/2010 nello schema di decreto interministeriale non vi era alcuna necessità di esplicitare le modalità attraverso le quali si era ritenuto di dare attuazione alla norma regolamentare trattandosi di atto generale per il quale, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 241/1990, non è richiesta motivazione. Peraltro, nella citata risposta del 4 agosto u.s., resa con nota n. 2379, erano stati forniti ulteriori elementi a chiarimento dei criteri adottati, elementi così sintetizzabili: *a)* individuazione delle classi di concorso con il maggior numero di ore di lezioni settimanali, evitando in tal modo di apportare riduzioni alle classi di concorso con carico settimanale di sole 3 ore di lezioni: di conseguenza, le materie professionalizzanti, recanti il maggiore carico orario (soprattutto nei trienni) hanno subito riduzioni orarie più consistenti; *b)* limitatamente alla classe di concorso A050 la riduzione oraria ha riguardato solo le classi seconde, evitandosi di effettuare tale intervento riduttivo nelle classi terze e quarte, ciò in quanto la riforma ha confermato in tali classi il carico orario previgente; *c)* la riduzione delle classi di concorso della tabella «C» è stata effettuata riducendo l'orario settimanale della compresenza in corrispondenza delle riduzioni effettuate nelle corrispondenti classi di concorso della tabella «A». Non era infatti possibile lasciare inalterato l'orario delle compresenze in costanza di riduzione delle classi di concorso della tabella «A»; *d)* l'ammontare delle riduzioni riferite alle maxisperimentazioni è stata affidata alla competenza delle istituzioni scolastiche interessate, essendo le stesse le sole in grado di quantificare le reali consistenze di orario da mantenere. Giova chiarire che gli organici degli istituti maxisperimentali sono sempre stati determinati direttamente dalle singole istituzioni scolastiche e, pertanto, in perfetta coerenza con tale criterio, si è ritenuto di lasciare alle medesime l'onere di individuare le soluzioni ritenute più idonee, e più coerenti con il POF approvato dal collegio dei docenti e adottato dal consiglio d'istituto;

Ritenuto, pertanto, in virtù di quanto precisato e per i motivi prima esplicitati di dover integralmente confermare il decreto interministeriale relativo alla ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici dell'A.S. 2010/2011e dei relativi allegati;

Decreta:

Art. 1.

Per quanto espresso in premessa, si confermano le disposizioni e le tabelle allegate di cui al decreto interministeriale n. 61 del 26 luglio 2010 decorrenti dal 1° settembre 2010, relativo alle classi di concorso della tabella A e della tabella C individuate come destinatarie, per l'anno scolastico 2010/2011, della riduzione dell'orario settimanale con riferimento alle classi seconde, terze e quarte di cui all'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.

Roma, 25 novembre 2010

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 19, foglio n. 253

11A02398

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 dicembre 2010.

Ulteriore riduzione, per l'anno 2008, delle percentuali di sconto a carico delle farmacie a ridotto fatturato.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 che al comma 40 dell'art. 1 stabilisce che a decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi *a)* e *b)*, di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA); che il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA pari al 3,75 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 100.000 e lire 199.999 e al 12,5 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è pari o superiore a lire 200.000; che per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e che per le farmacie con un fatturato complessivo annuo non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento;

Visto il comma 826 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007) che, al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate, proroga per il triennio 2007-2009 l'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore ad euro 258.228,45, già disposta, limitatamente all'arco temporale decorrente dal 1° marzo al 31 dicembre 2006, dall'art. 38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 rispetto a quella prevista dal quinto periodo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2007, adottato in attuazione del predetto art. 38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 e recante modalità e criteri di concessione alle farmacie interessate dell'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto, limitatamente al periodo 1° marzo-31 dicembre 2006;

Ritenuto di continuare a ritenersi applicabili, anche per il triennio 2007-2009, le medesime modalità ed i medesimi criteri già adottati in precedenza per il riconoscimento delle ulteriori riduzioni delle percentuali di sconto alle farmacie interessate in quanto già destinatarie della riduzione dello sconto operato ai sensi del quinto periodo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;

Rilevato che il citato comma 826 pone a carico del Servizio sanitario nazionale la maggiore spesa derivante dall'applicazione della riduzione dello sconto per un importo per l'anno 2008 pari a € 2.500.000,00;

Verificato che FederFarma ed AssoFarm, con nota del 10 giugno 2009, hanno comunicato i dati relativi all'anno 2007 utilizzabili ai fini della ripartizione per l'anno 2008;

Vista la nota del che FederFarma ed AssoFarm hanno inviato per ribadire la loro opinione sulla opportunità che il riparto delle somme avvenga sulla base del fatturato accertato nell'anno precedente in armonia con quanto già avvenuto per le scorse ripartizioni;

Reputata corretta l'opinione espressa da FederFarma e AssoFarm;

Accertata la necessità di provvedere ad una nuova ripartizione delle somme in sostituzione di quella già presentata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e che ha ricevuto parere favorevole in data 29 ottobre 2009;

Accertato che le farmacie che rientrano nella fattispecie in esame sono in numero pari a 2.038;

Ritenuto che, concordemente con le associazioni di categoria, per l'applicazione concreta della normativa le farmacie interessate, che hanno registrato un fatturato in regime di SSN al netto dell'IVA non superiore a € 258.228,45, potrebbero essere suddivise in due fasce:

la prima fascia comprende le 559 farmacie il cui fatturato, relativo all'erogazione dei farmaci in convenzione a carico del Servizio sanitario nazionale, non supera € 150.000,00 che hanno corrisposto nel 2008 al SSN uno sconto complessivo pari a € 1.140.785,80;

la seconda fascia comprende le 1.479 farmacie il cui fatturato, relativo all'erogazione dei farmaci in convenzione a carico del Servizio sanitario nazionale, superiore a € 150.000,00 non raggiunge il limite fissato dalla norma in € 258.228,45 che hanno corrisposto nel 2008 al SSN uno sconto complessivo pari a € 5.737.344,41;

Considerato che complessivamente lo sconto praticato ammonta a € 6.878.130,20 e che lo stesso può essere ridotto per un importo non superiore a € 2.500.000,00;

Valutata l'opportunità di esentare dal praticare lo sconto la prima fascia di farmacie e ridurre proporzionalmente lo sconto praticato dalle farmacie della seconda fascia;

Ritenuto di esplicitare, per ciascuna regione e provincia autonoma, il valore assoluto delle predette esenzioni e riduzioni di sconto per un totale complessivo di € 2.500.000,00 e di prevedere il rimborso alle stesse Regioni e Province autonome degli importi così determinati;

Vista la legge n. 172 del 13 novembre 2009 che istituisce il Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2009 che nomina il prof. Ferruccio Fazio Ministro della salute;

Acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni, manifestato nella seduta del 29 luglio 2010 (rep. 146/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 2008, ai fini di quanto disposto dal comma 826 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 in ordine alla proroga, per il triennio 2007-2009, dell'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore ad euro 258.228,45, rispetto a quella prevista dal quinto periodo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per le farmacie già destinatarie della riduzione dello sconto operato ai sensi del quinto periodo del comma 40 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni si applica quanto segue:

a) le farmacie che nel 2007 hanno registrato un fatturato in regime di SSN, relativo alla erogazione di farmaci in convenzione, al netto dell'IVA, inferiore a € 150.000,00 sono esentate dal praticare lo sconto previsto dalla normativa vigente, con una relativa spesa valutata in € 1.140.785,80;

b) per le farmacie che nel 2007 hanno registrato un fatturato in regime di SSN, relativo alla erogazione di farmaci in convenzione, al netto dell'IVA, compreso tra € 150.000,00 e € 258.228,45, lo sconto previsto dalle norme vigenti è ridotto del 23,69%, con una relativa spesa valutata in € 1.359.214,20.

Art. 2.

Al fine di rimborsare la maggiore spesa sostenuta dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, l'importo di € 2.500.000 viene ripartito tra le stesse secondo l'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente provvedimento, ed erogato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

Ciascuna Regione e Provincia autonoma, nei limiti delle somme loro assegnate a norma dell'art. 2, provvederà ad impartire alle proprie aziende sanitarie le necessarie istruzioni perché possano disporre i conguagli nei confronti di ogni farmacia interessata con cadenza mensile in occasione della liquidazione delle ricette spedite.

Roma, 3 dicembre 2010

Il Ministro della salute
FAZIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 260

ALLEGATO

RIPARTO SOMME comma 826 art.1 Finaziaria 2007 - RIDUZIONE SCONTO FARMACIE - ANNO 2008

CODICE REGIONE	REGIONE	FARMACIE		Quota spettante per intero farmacia I fascia (A)	Totale sconti praticato II fascia (B)	Quota spettante II fascia (C)	**RIPARTO PER REGIONE (A+C)**
		Fatturato inf 150 (I fascia)	Fatt sup.150 (II fascia)				
010	PIEMONTE	69	203	€ 134.956,87	€ 714.299,56	€ 169.222,21	**€ 304.179,08**
020	VALLE D'AOSTA	5	10	€ 9.810,01	€ 35.351,58	€ 8.375,02	**€ 18.185,03**
030	LOMBARDIA	40	150	€ 89.175,62	€ 600.464,00	€ 142.253,83	**€ 231.429,45**
041	P. A. BOLZANO	4	17	€ 10.815,94	€ 84.054,63	€ 19.913,09	**€ 30.729,03**
042	P. A. TRENTO	6	15	€ 11.655,53	€ 51.580,75	€ 12.219,82	**€ 23.875,35**
050	VENETO	18	72	€ 35.603,72	€ 290.864,40	€ 68.907,67	**€ 104.511,39**
060	FRIULI V.G.	9	28	€ 13.647,35	€ 93.517,80	€ 22.154,98	**€ 35.802,32**
070	LIGURIA	48	63	€ 110.562,70	€ 262.126,80	€ 62.099,54	**€ 172.662,24**
080	EMILIA ROMAGNA	22	94	€ 43.215,51	€ 364.539,59	€ 86.361,80	**€ 129.577,31**
090	TOSCANA	50	119	€ 105.860,03	€ 468.780,79	€ 111.057,22	**€ 216.917,25**
100	UMBRIA	9	27	€ 18.898,39	€ 110.581,87	€ 26.197,56	**€ 45.095,95**
110	MARCHE	28	53	€ 54.795,53	€ 171.542,33	€ 40.639,49	**€ 95.435,03**
120	LAZIO	21	82	€ 42.531,97	€ 343.806,88	€ 81.450,09	**€ 123.982,05**
130	ABRUZZO	62	64	€ 104.841,79	€ 212.386,74	€ 50.315,80	**€ 155.157,59**
140	MOLISE	27	38	€ 51.849,75	€ 139.786,22	€ 33.116,27	**€ 84.966,02**
150	CAMPANIA	35	142	€ 80.984,66	€ 598.765,66	€ 141.851,48	**€ 222.836,13**
160	PUGLIA	13	38	€ 25.557,26	€ 156.201,29	€ 37.005,10	**€ 62.562,36**
170	BASILICATA	16	34	€ 35.081,15	€ 151.658,84	€ 35.928,97	**€ 71.010,12**
180	CALABRIA	26	88	€ 57.981,53	€ 365.614,92	€ 86.616,55	**€ 144.598,08**
190	SICILIA	20	64	€ 36.396,68	€ 239.010,04	€ 56.623,03	**€ 93.019,71**
200	SARDEGNA	31	78	€ 66.563,82	€ 282.409,71	€ 66.904,70	**€ 133.468,52**
TOTALE ITALIA		559	1479	€ 1.140.785,80	€ 5.737.344,41	€ 1.359.214,20	**€ 2.500.000,00**

0,00

TOTALE PER FARMACIE INF 150		€ 1.140.785,80	
IMPORTO DA DIVIDERE PRO QUOTA		€ 1.359.214,20	% di sconto
	TOTALE	€ 2.500.000,00	23,69

11A02387

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 febbraio 2011.

Sostituzione di un componente delle commissioni speciali e del Comitato provinciale INPS di Perugia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visti gli artt. 34 e 35 decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 così come modificati dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto direttoriale n. 1/10 del 24 febbraio 2010 con cui è stato ricostituito il Comitato Provinciale INPS;

Visto i decreti direttoriali n. 2, 3 e 4 del 24 febbraio 2010 con cui sono state ricostituite le Speciali Commissioni del Comitato Provinciale INPS istituite rispettivamente per il contenzioso in materia di prestazioni degli artigiani, per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni dei coltivatori diretti e mezzadri e per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni degli esercenti attività commerciali;

Vista la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 3797 del 19 gennaio 2011 con la quale viene conferito l'incarico di responsabilità della Direzione provinciale del lavoro di Perugia alla dott.ssa Paola Della Valle;

Decreta:

La dott.ssa.Paola Della Valle è nominata componente del Comitato provinciale INPS e delle Speciali Commissioni del Comitato stesso istituite per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni degli esercenti attività commerciali, per il contenzioso in materia di prestazioni delle gestioni dei coltivatori diretti e mezzadri e per il contenzioso in materia di prestazioni degli artigiani, in rappresentanza della Direzione provinciale del lavoro di Perugia ed in sostituzione del dott. Sabatino Chelli.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Perugia, 3 febbraio 2011

Il direttore provinciale: DELLA VALLE

11A02066

DECRETO 7 febbraio 2011.

Modifica del decreto 21 gennaio 2011 di ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 2011 di ricostituzione del Comitato Provinciale INPS di Campobasso;

Vista la nota della CGIL del 7 febbraio 2011 con la quale l'OO.SS. a parziale rettifica della comunicazione in data 2 dicembre 2010, indica quale rappresentante in seno al Comitato il sig. De Marco Remo ed il sig. Carmellino Nicola;

Considerato che il Comitato INPS non si è ancora insediato;

Decreta:

A parziale rettifica del decreto n. 1 del 21 gennaio 2011 di ricostituzione del Comitato Provinciale I.N.P.S. in rappresentanza dei lavoratori dipendenti per la CGIL sono indicati: il sig. De Marco Remo ed il sig. Carmellino Nicola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31, terzo comma, della legge n. 340/2000.

Lo stesso è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 444/1994.

Campobasso, 7 febbraio 2011

Il direttore provinciale: DIAN

11A02065

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 febbraio 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione all'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Mozzarella» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 509/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 21 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2082/92;

Visto il Regolamento (CE) n.2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998 con il quale la denominazione «Mozzarella» è stata iscritta nel registro delle «specialità tradizionali garantite», ai sensi del Reg. (CEE) n. 2082/92, come sostituito dal Reg. (CE) n. 509/2006;

Visto il decreto 28 giugno 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 12 luglio 2001, con il quale è stato approvato il piano di controllo e il prospetto tariffario relativi alla STG «Mozzarella»;

Visto il decreto 27 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 14 settembre 2001, con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita

(STG) «Mozzarella» per tre anni a far data dal 14 settembre 2001;

Visti il decreto 27 settembre 2004 e successivi, con i quali all'organismo di controllo «CSQA Certificazioni S.r.l.» è stata rinnovata l'autorizzazione triennale ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella»;

Vista l'istanza presentata da «CSQA Certificazioni S.r.l.» intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita (STG) «Mozzarella»;

Considerato che non sono mutate le condizioni previste dal decreto 27 luglio 2001 in precedenza citato;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione all'organismo di controllo «CSQA Certificazioni S.r.l.», con sede in Thiene, via San Gaetano n. 74, ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 14 del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto STG «Mozzarella», registrato in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 2527/98 della Commissione del 25 novembre 1998, è rinnovata per tre anni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 8 febbraio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A02537

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Elontril»

Estratto determinazione V&A.PC/II/47 del 24 gennaio 2011

Specialità medicinale: ELONTRIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 037697012/M - «150 mg compresse a rilascio modificato» 7 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037697024/M - «150 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037697036/M - «150 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037697048/M - «300 mg compresse a rilascio modificato» 7 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037697051/M - «300 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. n. 037697063/M - «300 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in flacone HDPE.

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.P.A.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/0786/001-002/II/013.

Tipo di Modifica: Modifica Stampati.

Modifica Apportata: È autorizzata la modifica degli stampati alla sezione: 4.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e dei corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01993

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Roferon A»

Estratto determinazione V&A.PC/II/49 del 24 gennaio 2011

Specialità Medicinale: ROFERON A

Confezioni:
025839111/M - 3 MIU/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 SIRINGA PRERIEMPITA USO IM/SC
025839123/M - 3 MIU/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE 5 SIRINGHE PRERIEMPITE USO IM/SC
025839135/M - 3 MIU/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE 6 SIRINGHE PRERIEMPITE USO IM/SC
025839147/M - 3 MIU/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE 12 SIRINGHE PRERIEMPITE USO IM/SC
025839150/M - 3 MIU/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE 30 SIRINGHE PRERIEMPITE USO IM/SC
025839212/M - 6 MIU/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 SIRINGA PRERIEMPITA USO IM/SC
025839224/M - 6 MIU/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE 5 SIRINGHE PRERIEMPITE USO IM/SC
025839236/M - 6 MIU/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE 6 SIRINGHE PRERIEMPITE USO IM/SC
025839248/M - 6 MIU/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE 12 SIRINGHE PRERIEMPITE USO IM/SC
025839251/M - 6 MIU/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE 30 SIRINGHE PRERIEMPITE USO IM/SC
025839263/M - 9 MIU/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE 1 SIRINGA PRERIEMPITA USO IM/SC
025839275/M - 9 MIU/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE 5 SIRINGHE PRERIEMPITE USO IM/SC
025839287/M - 9 MIU/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE 6 SIRINGHE PRERIEMPITE USO IM/SC
025839299/M - 9 MIU/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE 12 SIRINGHE PRERIEMPITE USO IM/SC
025839301/M - 9 MIU/0,5 ML SOLUZIONE INIETTABILE 30 SIRINGHE PRERIEMPITE USO IM/SC

Titolare AIC: ROCHE S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/0028/011,013,014/II/047 NL/H/0028/011,013,014/R03

Tipo di Modifica: Modifica stampati

Modifica Apportata: **E' autorizzata la modifica degli stampati alle sezioni: 4.2 - 4.5 - 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, dei corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle Etichette. Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.**

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A01994

Rinnovo dell'autorizzazione alla procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Epiestrol»

Estratto determinazione V&A.PC/R/2 del 24 gennaio 2011

Specialità medicinale: EPIESTROL.

Confezioni:

029000041/M - septem 4 cerotti transdermici 2,5 mg;

029000054/M - septem 12 cerotti transdermici 2,5 mg;

029000066/M - septem 4 cerotti transdermici 5 mg;

029000078/M - septem 12 cerotti transdermici 5 mg;

029000080/M - septem 4 cerotti transdermici 7,5 mg;

029000092/M - septem 12 cerotti transdermici 7,5 mg.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0303/001-003/R/02.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette a seguito della procedura di rinnovo europeo. Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Epiestrol», è rinnovata con durata illimitata dalla data del rinnovo europeo 23 dicembre 2010.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01995

Comunicato di rettifica relativo all'estratto V&A.PC/II/816 del 16 novembre 2010 del medicinale «Entact»

Nell'estratto determinazione V&A.PC/II/816 del 16 novembre 2010 relativo al medicinale Entact, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 303 del 29/12/2010,

Ove è scritto:

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 2, 4.4, 4.5, 4.8 e 7 e relative modifiche del foglio illustrativo;

leggasi:

Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto alle sezioni 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8 e relative modifiche del foglio illustrativo.

11A01996

Comunicato di rettifica relativo all'estratto V&A.PC. n. 916 del 13 dicembre 2010 del medicinale «Gadovist»

Nell'estratto della determinazione V&A. PC/II/916 del 13 dicembre 2010 relativa alla variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale Gadovist, pubblicata nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2011,

Ove si legge:

Numero procedura mutuo riconoscimento DE/H/0237/002/II/028;

leggasi:

Numero procedura mutuo riconoscimento DE/H/0237/002/II/029.

11A01997

Comunicato di rettifica relativo all'estratto V&A.PC. n. 917 del 13 dicembre 2010

Nell'estratto della determinazione V&A. PC/II/917 del 13 dicembre 2010 relativo alla variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Gadovist», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2011,

Ove si legge:

n. Procedura mutuo riconoscimento DE/H/0237/002/II/029

Leggasi:

n. Procedura mutuo riconoscimento DE/H/0237/002/II/028

11A01998

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale, del medicinale «Fenistil» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/2 del 24 gennaio 2011

Medicinale: FENISTIL.

Confezioni:

020124 121 0,1% gel tubo gel 30 g;

020124 018 1 mg compresse rivestite 30 compresse;

020124 020 1 mg/ml gocce orali soluzione flacone da 20 ml;

020124 133 4 mg capsule rigide a rilascio prolungato 10 capsule;

020124 145 4 mg capsule rigide a rilascio prolungato 20 capsule.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.A.

Procedura: nazionale, con scadenza il 31 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A02535

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura nazionale, del medicinale «Brexivel» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/ 4 del 24 gennaio 2011

Medicinale: BREXIVEL.

Confezioni: 027371 071 «20 mg/1 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale 1 ml.

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l.

Procedura: nazionale, con scadenza il 31 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A02536

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale «Dividol» con conseguente modifica stampati.

Estratto provvedimento FV/5 del 24 gennaio 2011

Medicinale: DIVIDOL.

Confezioni:

022222 020 – "50 mg capsule rigide per uso orale, 12 capsule;

022222 044 – "50 mg capsule rigide per uso orale, 24 capsule.

Titolare AIC: Zambon Italia S.r.l.

Procedura: nazionale,

con scadenza il 1° giugno 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il riassunto delle caratteristiche del prodotto, per il foglio illustrativo ed etichettatura entro 120 giorni dall'entrata in vigore della determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Le confezioni già prodotte che non rechino le modifiche indicate dalla determinazione possono essere dispensate al pubblico fino al 120° giorno dalla data di entrata in vigore della determinazione. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A02538

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LIVORNO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina di titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che:

1) l'impresa Shillmen Gold Europe S.a.s. di Menicucci Gianfranco & C con sede legale in Livorno, a cui era stato assegnato il marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 28 LI, non ha mai presentato alla Camera di commercio di Livorno richiesta di allestimento di punzoni recanti l'impronta del marchio medesimo, in quanto il laboratorio dove l'impresa svolge l'attività orafa è stato aperto in località Fauglia (Pisa);

2) l'impresa Creazioni Orafe di Viviani Elena Georgiana con sede legale in Marciana Marina (Livorno), a cui era stato assegnato in data 19 aprile 2002, il marchio di identificazione dei metalli preziosi n. 80 LI, non ha mai presentato alla Camera di commercio di Livorno richiesta di allestimento di punzoni recanti l'impronta del marchio medesimo, in quanto è cessata in data 27 maggio 2002.

I suddetti marchi numeri 28 LI e 80 LI sono stati pertanto annullati e non più attribuiti.

11A02067

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Butox 7,5 Pour on».

Provvedimento n. 27 del 28 gennaio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario «Butox 7,5 Pour on».

Confezione: flacone da 1 litro A.I.C. n. 103005017.

Titolare A.I.C.: INTERVET ITALIA S.r.l. con sede in via Fratelli Cervi snc - Centro direzionale Milano Due, Palazzo Borromini 20090 Segrate (Milano) cod. fisc. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II: aumento tempi di attesa per la specie bovina (carni).

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aumento dei tempi di attesa per la carne bovina che passa da 1 a 19 giorni.

I tempi di attesa ora autorizzati sono:

carne e visceri:

ovini: 1 giorno;

bovini: 19 giorni;

latte:

ovini: 48 ore (4 mungiture);

bovini: 1 giorno (2 mungiture).

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 60 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02210

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pridimet»

Provvedimento n. 12 del 18 gennaio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario «Pridimet».

Confezione: - Soluzione orale - flacone da 1000 ml A.I.C. n. 101772010.

Titolare A.I.C.: FATRO S.p.A. con sede in via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (BO) Cod. Fisc. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: nuova confezione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'autorizzazione alla produzione e commercializzazione della seguente nuova confezione:

Tanica da 10 l - A.I.C. n. 101772059.

La nuova confezione è in polietilene ad alta densità, con tappo autosigillante.

Il periodo di validità delle confezioni autorizzate è il seguente:

validità del medicinale confezionato per la vendita: 5 anni;

validità dopo prima apertura: 21 giorni;

validità dopo diluizione o ricostituzione: 24 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02211

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ad azione immunologica per uso veterinario «MYC-VAC».

Provvedimento n. 28 del 28 gennaio 2011

Specialità medicinale ad azione immunologica per uso veterinario «MYC-VAC».

Confezioni:

flacone da 250 ml (500 dosi) A.I.C. n. 102336017;

10 flaconi da 250 ml (5000 dosi) A.I.C. n. 102336029.

Titolare A.I.C.: FATRO S.p.A. con sede in Via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (BO) Cod. Fisc. 01125080372.

Oggetto del provvedimento:

Attribuzione numeri A.I.C. alle confezioni in polipropilene.

Si attribuiscono i numeri di A.I.C. alle confezioni sotto indicate:

flacone in polipropilene da 250 ml (500 dosi) A.I.C. n. 102336031;

10 flaconi in polipropilene da 250 ml (5000 dosi) A.I.C. n. 102336043.

La validità resta invariata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02212

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vet-Ketofen 1%» Ketoprofene 10 mg/ml soluzione iniettabile.

Provvedimento n. 29 del 31 gennaio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario VET-KETOFEN 1% Ketoprofene 10 mg/ml soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede in via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano, codice fiscale 00221300288.

Confezione: flacone da 20 ml 1% (soluzione iniettabile) - A.I.C. n. 101336016.

Oggetto del provvedimento: Variazioni tipo II: sostituzione del materiale di confezionamento e aumento del periodo di validità a seguito dell'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica.

Si autorizza, per la confezione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la sostituzione del materiale di confezionamento primario da vetro ambrato di tipo II a vetro ambrato di tipo I.

Si autorizza, inoltre, la modifica del periodo di validità del prodotto finito da 24 mesi a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A02213

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Villamagna» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n° 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo per il tramite della Regione Abruzzo, intesa ad ottenere il riconoscimento della Denominazione di Origine Controllata dei vini "Villamagna";

Visto il parere favorevole della Regione Abruzzo sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 20 gennaio 2011, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "VILLAMAGNA"

Art. 1.
Denominazione

La Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" è riservata al vino rosso, anche nella tipologia "riserva", che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Base ampelografica

La Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti che, nell'ambito aziendale, risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno al 95%; possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo fino ad un massimo del 5%.

Art. 3.
Zona di produzione

Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" devono essere ottenute unicamente ed esclusivamente da vigneti situati sui terreni vocati alla qualità. Si escludono, pertanto, i terreni totalmente esposti a nord nonché quelli con una quota relativa agli alvei dei corsi d'acqua Foro e Serepenne inferiore a 30 metri dal punto più basso dell'appezzamento di riferimento.

La zona di produzione dei vini in oggetto, comprende i terreni vocati alla qualità dell'intero territorio del comune di Villamagna e parte dei territori confinanti dei comuni di Bucchianico e Vacri.

I territori interessati dei comuni di Bucchianico e Vacri sono individuabili nelle zone circostanti la collina denominata “la torretta” (sita nel comune di Bucchianico). Sono inclusi tutti i terreni alla sinistra del seguente percorso: partenza dal territorio di Villamagna sulla strada comunale San Giovanni Ilario si entra nel comune di Bucchianico, nella contrada Tiboni (coordinate X 2454836 Y 4686321), si percorre detta strada comunale sino alla confluenza con la strada comunale S. Maria Casoria, denominata anche strada comunale Paduli e, proseguendo in direzione Bucchianico a sinistra, sino all’incrocio con la SP 10 Cunicella (X 2453336 Y 4684924), proseguendo ancora in direzione Bucchianico lungo la SP 10 sino all’incrocio con le strade comunali Santa Chiara e Piane (coordinate X 2453100 Y 4684034). Si gira a sinistra sulla strada comunale “Via Piane” e, superato il Palazzetto dello Sport, si prosegue lungo la strada comunale Vacrarolo (con percorso pedonale) si scende al torrente Serepenne e, oltrepassandolo, si risale sino all’incrocio con la strada comunale “Tella” (“Capocroce” coordinate X 2453857 Y 4682952); si attraversa detta strada e si percorre in discesa la strada comunale Caposcerto sino alla strada di Bonifica Val di Foro (coordinate X 2454707 e Y 4682203). Si prosegue a sinistra sulla strada di Bonifica Val di Foro in direzione San Vincenzo di Vacri; lungo la stessa via, al punto (coordinate X 2455752 e Y 4683976) d’incontro del confine comunale Bucchianico-Vacri, si continua sulla strada della bonifica nel territorio di Vacri in direzione della Chiesa San Vincenzo. Oltrepassata la Chiesa si procede sulla strada comunale in direzione della SS 263, sino ad intersecare il confine con il territorio di Villamagna (coordinate X 2456784 Y 4684689) al quale tutto il territorio delimitato si ricongiunge.

Art. 4.
Condizioni naturali dell’ambiente

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Villamagna” devono essere quelle normali della zona atte a conferire all’uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono da considerare idonei solo i vigneti ubicati su terreni che corrispondono alle condizioni di cui al precedente art. 3.

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 1.600.

I sesti d’impianto e le forme di allevamento consentiti devono essere quelli generalmente usati nella zona.

È consentita l’irrigazione di soccorso. È vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva ad ettaro dei vigneti in coltura specializzata e la gradazione minima naturale per la produzione dei vini di cui all’art. 1 sono le seguenti:

	Produzione massima (t/ha)	Titolo alcolom. voluminico naturale minimo (%vol)
“Villamagna”	12	13,00
“Villamagna” riserva	12	13,50

Nei vigneti in coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alle superfici effettivamente coperte dalla vite.

In annate favorevoli i quantitativi delle uve ottenute e da destinare alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Villamagna” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutta la produzione.

La Denominazione di Origine Controllata “Villamagna” potrà essere rivendicata dal quarto anno dall’impianto del vigneto.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio, di imbottigliamento, di affinamento in bottiglia e di confezionamento devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

È tuttavia consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate nell’intero territorio amministrativo della regione Abruzzo.

L’elaborazione è consentita in conformità alle norme comunitarie e nazionali. Non è ammessa la pratica dell’arricchimento.

La resa massima dell’uva in vino, e la produzione massima di vino per ettaro a denominazione di origine controllata sono le seguenti:

Resa uva/vino: 70% Produzione massima di vino: 84 hl/ha

Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione d’origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d’origine controllata per tutta la partita. Invecchiamento e affinamento:

Il vino a Denominazione di Origine Controllata “Villamagna” deve essere sottoposto ad un periodo minimo di affinamento fino al 1° settembre dell’anno successivo a quello di vendemmia.

Per la tipologia “riserva” il periodo minimo di invecchiamento e affinamento va protratto fino al 1° novembre del secondo anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

Il vino a Denominazione di Origine Controllata “Villamagna” all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso, tendenza al granato con l’invecchiamento;

odore: fruttato, intenso e caratteristico;

sapore: pieno, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco non riduttore: 30 g/l.

Il vino a Denominazione di Origine Controllata “Villamagna” riserva all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l’invecchiamento;

odore: fruttato, intenso, talvolta etereo e speziato;

sapore: pieno, asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50%;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco non riduttore: 32 g/l;

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei vini – modificare i limiti dell’acidità totale, dell’estratto secco e della gradazione alcolometrica con proprio decreto.

Art. 7.
Etichettatura e presentazione

Nell'etichettatura e presentazione del vino di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi "fine", "scelto", "selezionato", e similari. Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art. 8.
Confezionamento

I vini di cui all'art. 1 devono essere confezionati in bottiglie di vetro con capacità di 0,25 l, 0,375 l, 0,5 l, 0,75 l, 1,5 l, 3 l. È consentito l'uso di recipienti in vetro, a forma di bottiglia, con chiusura raso bocca, della capacità compresa tra 6 e 27 l. Per il vino a Denominazione di Origine Controllata "Villamagna" è consentito l'uso di tutti i sistemi di chiusura previsti dalla norma vigente. Per la tipologia "riserva" è ammesso solo l'uso del tappo di sughero raso bocca.

11A02032

Domanda di registrazione della denominazione «Mantecados de estepa»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 32 del 1° febbraio 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Prodotti della panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria «Mantecados de estepa».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20, Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A02037

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-045) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.